

CONSIGLIO REGIONALE DEL TRENINO-ALTO ADIGE
REGIONALRAT TRENINO - TIROLER ETSCHLAND

III. LEGISLATURA
III. LEGISLATURPERIODE

SEDUTA 63^a - 63. SITZUNG
16-7-1958

INDICE - INHALTSANGABE

Disegno di legge n. 58:

“Ordinamento dei Comuni e controllo sugli
enti locali *pag. 3*”

Gesetzentwurf Nr. 58:

“Ordnung der Gemeinden und Aufsicht über
die Gebietskörperschaften,, *Seite 3*”



Presidente: dott. Remo Albertini

Vicepresidente: dott. Silvius Magnago

Ore 9,10.

PRESIDENTE: La seduta è aperta. Appello nominale.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*fa l'appello*).

PRESIDENTE: Lettura del processo verbale della seduta del 15.7.1958.

TRENTIN (Segretario - D.C.): (*legge il processo verbale*).

PRESIDENTE: Osservazioni al verbale? Il verbale è approvato.

Continua la discussione sul disegno di legge n. 58: « *Ordinamento dei Comuni e controllo sugli Enti locali* ».

Siamo arrivati alla votazione dell'emendamento all'art. 7, presentato dai cons. Raffaelli, Vinante, Scotoni: « Non si fa luogo alla costituzione del nuovo comune se anche la popolazione della frazione o delle frazioni rimanenti non raggiunga il minimo di 500 abitanti ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Spero che la disposizione dei Consiglieri sia migliore di quella di ieri sera, quando, molto opportunamente, il Presidente ha ritenuto di sospendere la seduta proprio perchè c'erano segni evidenti che non ci si intendeva; quale è il senso di questo emendamento? E' quello di circondare di una serie di cautele l'ipotesi della costituzione di un nuovo comune, per cui chiediamo: primo, che ci siano almeno 500 abitanti; secondo, che una metà degli elettori di quella frazione facciano la domanda; terzo, che si faccia il referendum e che questo dia un'indicazione positiva; quarto, che il Consiglio Regionale sia d'accordo a maggioranza di votare la legge istitu-

tiva di questo nuovo comune. Perchè facciamo tutte queste cose? Perchè ci preme di addivinare alla costituzione di ancora nuovi comuni solo nel caso in cui ci siano determinati e precisi requisiti di consistenza numerica, contributiva, funzionale e di volontà della popolazione.

Se noi non mettessimo con quell'emendamento delle ulteriori garanzie, o addirittura accettassimo per pacifica la interpretazione che del primo comma, così come era, e così come resterebbe senza l'emendamento, ne ha dato l'Assessore Kessler, che cosa avremo? Che per fare un comune in cui ci siano tutti i requisiti, volontà, ecc. bisogna passare attraverso una serie di prove, mentre ci potremmo trovare ad avere nello stesso tempo un comune che si costituisce automaticamente privo di tutti i requisiti che noi abbiamo voluto accertare per procedere alla costituzione del nuovo comune.

Mi pare che o vogliamo davvero circondare la costituzione di un nuovo comune da un minimo di garanzie, o se no giochiamo ai bussoletti, quello che capita capita. Facciamo secondo determinate regole il comune n. 1, mentre poi non ci importa niente che il comune n. 2 sorga dietro la schiena, senza che noi ce ne siamo accorti, privo di quei requisiti. Ecco il senso che rende indispensabile quel tale emendamento che abbiamo presentato, che abbiamo presentato stamane in una formulazione nuova per ragioni di maggiore chiarezza, almeno speriamo di aver dato maggiore chiarezza, almeno al senso, di quello che abbiamo presentato ieri.

KESSLER (D.C.): Non vorrei fare la figura del testardo. Se vedo che proprio ci tenete sono d'accordo di aderire. Però per me il principio è uno ed è per quello che anche ieri sera

ho detto — avevo già votato perchè si era in sede di votazione, poi siamo tornati in sede di discussione — che per me il problema dei comuni lo vedo, come ieri ho detto, il problema dei nuovi comuni lo vedo con una certa lentezza e con certe garanzie. Guardate che le garanzie contro i comuni asfittici non sono date dal maggior o minor numero degli abitanti, ma dal maggiore o minore patrimonio. Potrei citare dei casi di comuni che hanno 250-300 abitanti e che hanno patrimoni enormi, il comune di Croviana per esempio, come accennavo ieri sera dopo la chiusura della seduta. Ora per quei casi lì, casi specifici, potrebbe darsi che ci siano altre ragioni per le quali era meglio o non era meglio farlo, di questo non discuto; ma se un comune come quello lì fosse molto distante dal centro, con un patrimonio di quella natura, lo vedo benissimo un comune, anche se ha soltanto 280 abitanti. Ho paura dei comuni nuovi quando non hanno patrimonio e devono alla fine del primo anno chiedere l'integrazione di bilancio. Quello mi preoccupa. Mi preoccupa meno il numero maggiore o minore di abitanti. Comunque, visto che è rimasto il limite di 500 per le nuove frazioni, sono anche d'accordo di accettarlo, ma non perchè sia convinto al cento per cento, perchè, per me, è questione di patrimonio e di mezzi finanziari più che di numero di abitanti. Comunque sono disposto ad accettare.

PRESIDENTE: Metto in votazione questo emendamento: approvato a maggioranza con 8 astenuti.

Metto in votazione l'art. 7 con gli emendamenti apportati: maggioranza favorevole, 2 contrari.

ART. 8 - Distacco di frazione

Una frazione può essere distaccata dal comune cui appartiene ed essere aggregata ad altro comune contermini, quando la domanda sia fatta dai contribuenti a norma del primo comma dell'articolo precedente e concorra il voto favorevole della popolazione del comune cui la frazione intende aggregarsi ai sensi della L.R. 7 novembre 1950, n. 16.

Non si fa luogo al distacco di frazioni ove il comune, cui esse appartengono, venga a trovarsi, per effetto del distacco, nella impossibilità di provvedere al funzionamento dei pubblici servizi.

La commissione propone di sostituire con le parole « dell'articolo precedente » le parole « del primo comma ».

DALSASS (S.V.P.): Non è stralciata l'ultima parte?

PRESIDENTE: Ho detto che siamo al primo comma, la commissione propone di lasciare « il primo comma » lasciando « l'articolo precedente ».

KESSLER (D.C.): Omettendo tutta l'altra parte, dal primo comma si va al secondo comma.

PRESIDENTE: Quindi verrebbe stralciato « e concorra il voto favorevole della popolazione del comune cui la frazione, ecc. ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il primo comma dell'emendamento presentato da Raffaelli e Vinante riguarda quella modifica già portata all'art. 7.

PRESIDENTE: Quella non occorre votare.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ma la domanda viene fatta anzichè dai contribuenti dagli elettori!

PRESIDENTE: E' una correzione formale, avendo votato l'articolo 7, la domanda verrebbe fatta non « dai contribuenti », ma « dagli elettori »; è fatta la correzione e non occorre votare, si fa la correzione invece di « contribuenti » « elettori ». Chi è d'accordo con l'emendamento della commissione è pregato di alzare la mano: maggioranza favorevole, due astenuti.

Altro emendamento al secondo comma sostitutivo dell'ultima parte con le parole « nell'impossibilità di provvedere alle funzioni proprie del comune ». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 8 emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari.

ART. 9 - Fusione di Comuni

I comuni con popolazione inferiore ai 500 abitanti che manchino di mezzi per provvedere ai pubblici servizi, possono, quando le condizioni topografiche lo consentano, essere coattivamente fusi fra loro o aggregati ad altro comune.

Due o più comuni contermini possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere fusi fra loro, se i Consigli comunali ne facciano domanda, ne fissino d'accordo le condizioni e concorra il voto favorevole della popolazione a sensi della L.R. 7 novembre 1950, n. 16.

La commissione propone la sostituzione della prima parte del primo comma nel modo seguente: «i comuni con popolazione inferiore ai mille abitanti, che manchino di mezzi per provvedere alle proprie funzioni, possono, quando le condizioni ecc.». Pongo ai voti l'emendamento: approvato all'unanimità.

Altro emendamento per sopprimere l'ultima parte del secondo comma dopo la parola «condizioni». E' posto ai voti l'emendamento: unanimità.

Pongo ai voti l'art. 9: maggioranza favorevole, 2 contrari.

ART. 10 - Parere del Consiglio comunale

Sulle proposte relative alla costituzione di frazioni in comuni autonomi al distacco di frazioni da un comune per essere aggregate ad altro; al distacco del capoluogo; alla fusione ed aggregazione coattiva di comuni; alla modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, vengono sentiti i Consigli dei comuni interessati che si esprimono con motivata deliberazione.

E' stato presentato un emendamento a firma Benedikter e Rosa da anteporre al primo comma: «Le modifiche delle circoscrizioni comunali del capoluogo e della denominazione del comune non contemplate dai precedenti art. 7, 8, 9, possono essere promosse con deli-

berazione motivata, da uno o più consigli comunali interessati. La modifica della circoscrizione comunale deve essere motivata dalla necessità di provvedere alle proprie funzioni particolarmente in relazione all'espansione dell'abitato, purchè il provvedimento non pregiudichi analoga esigenza del comune, sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi». Altro emendamento presentato dal cons. Vinante: «Qualsiasi cittadino ha facoltà di farvi opposizione nel termine di 20 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di affissione. Le eventuali opposizioni, debitamente istruite, sono trasmesse, a termine dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 7.11.1950 n. 16 dalla Giunta Provinciale alla Giunta Regionale».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho firmato l'emendamento che dovrebbe costituire il primo comma e sostituire l'art. 11 bis proposto dalla commissione, per regolare la promozione di quelle modifiche alle circoscrizioni comunali che non sono considerate specificatamente negli artt. 7, 8, 9, cioè costituzione di nuovi comuni, distacco di frazioni, fusione di comuni, di questo tenore: «Le modifiche delle circoscrizioni comunali» — quelle che non comportano distacco di frazioni da un comune, aggregazione ad un altro comune, fusione di comuni, costituzione di frazioni in nuovo comune, quindi minore variazione territoriale — le modifiche delle circoscrizioni comunali, «del capoluogo e della denominazione del comune non regolate dai precedenti artt. 7, 8, 9, possono essere promosse, con deliberazione motivata, da uno o più consigli comunali interessati». Poi si considera il caso già contemplato nel T.U. del 1934, della richiesta di modifica per la cosiddetta espansione dell'abitato: «La modifica della circoscrizione comunale deve essere motivata dalla necessità di provvedere alle proprie funzioni, particolarmente in relazione all'espansione dell'abitato, senza con ciò pregiudicare l'analoga esigenza dei comuni contermini». Questo dunque sarebbe il primo comma dell'art. 10. L'emendamento proposto da Vinante diventerebbe terzo comma e qui

ritengo che si possa aggiungere, adeguando la dizione ai termini già usati negli articoli precedenti, invece di dire «qualsiasi cittadino» dire «qualsiasi elettore», e invece di dire «farvi opposizione», adeguandola a quella che è la dizione del T.U. sulla abolizione del contenzioso amministrativo, dire «qualsiasi elettore ha facoltà di presentare le sue osservazioni» — in analogia alla dizione dell'art. 10 della legge siciliana — «nel termine di venti giorni, a decorrere dall'ultimo giorno di affissione, alla Giunta provinciale». E poi prosegue: «Le osservazioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono trasmesse, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7.11.1950, n. 16 dalla Giunta provinciale alla Giunta regionale». Quindi perfezionamento.

PRESIDENTE: Siete d'accordo con gli emendamenti formali?

VINANTE (P.S.I.): Sì, sì.

SCOTONI (P.C.I.): Sull'articolo, così com'era proposto volevo osservare una cosa: sono d'accordo che sia bene sentire i consigli comunali, però forse questa forma vincolante può tirare le cose molto alle lunghe, in quanto può essere nato un disaccordo o una crisi nel comune, c'è un commissario, o c'è stato un commissario nel comune nel quale dovevamo distaccare una frazione, e se avessimo dovuto attendere che venisse ricostituito il consiglio comunale per chiedere il parere avremmo fatto una cosa poco opportuna, indicando l'elezione per tutto un comune, perchè questo possa dare un parere, parere che sarà superato dal referendum della popolazione, che è l'elemento fondamentale; poi si procede al distacco, manca il numero dei consiglieri, c'è una variazione nel numero dei consiglieri del comune o del territorio, come è previsto dai successivi articoli, per cui bisogna rifare un'altra volta le elezioni.

Mi pare che si potrebbe ovviare a questi possibili inconvenienti mettendo «ove possibile», «ove sia in carica il consiglio comunale», perchè altrimenti si fanno le elezioni e può

darsi che si facciano le elezioni soltanto per mettere insieme un consiglio comunale che dia parere, poi in seguito alla variazione del territorio quel consiglio comunale deve essere sciolto e bisogna fare un'altra volta le elezioni in tutti due i territori, che prima comprendevano un unico comune. D'altra parte indubbiamente i pareri sono sempre utili, ma non mi sembra neanche che sia un elemento dal quale non si possa in nessun modo prescindere, perchè in fondo viene fatto il referendum, che è un modo adatto per poter veramente sondare l'opinione pubblica e i desiderata della popolazione.

Per quanto riguarda quello che dovrà essere il primo comma di questo articolo, l'emendamento aggiuntivo proposto da Nicolussi, Kessler, Benedikter, non sono ben riuscito a capire che cosa si proponga: «Le modifiche delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, non regolate dai precedenti articoli». I precedenti articoli sono quelli che vanno fino al 6, dove si dice che «la costituzione di nuovi comuni, la modifica delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune, si effettuano con legge regionale a sensi dell'art. 7 dello Statuto». Cioè sarebbero quelle che non seguono questa legge, e quali sono? Non riesco a capire la portata di questa disposizione, a parte il fatto che forse sarebbe meglio invece di dire «le modifiche del capoluogo» dire «le modifiche della sede del capoluogo», se il capoluogo non viene modificato: o diventa uno o diventa l'altro.

Per quanto riguarda il terzo, quello che dovrebbe essere il terzo comma, credo che l'eventuale forma di opposizione, l'eventuale forma attraverso la quale i cittadini interessati possono far presente la loro opinione, forse sarà meglio che venga indirizzata alla Giunta Regionale, al Consiglio Regionale, il quale decide in ultima analisi, perchè ad un bel momento la Giunta provinciale a questo proposito cosa guarderà? Vi saranno fra il resto mandate alla Giunta provinciale le deliberazioni che esprimono un parere, sono soggette

a controllo? Io non lo so, se in base all'articolo successivo sui controlli, una deliberazione che si limita ad esprimere un parere, sia pure motivato, debba essere soggetta a controllo, ma anche lo fosse la Giunta provinciale potrà solo esercitare un controllo di legittimità, che in questo caso non potrà che riguardare le forme attraverso le quali è stata presa questa deliberazione, se c'era il numero legale, se sono state rispettate le forme, perchè nel merito che cosa può la Giunta provinciale osservare? E' un parere che esprimono sull'opportunità o meno che una frazione venga distaccata o venga cambiato il territorio o il nome. Ad un bel momento immaginate poi che un paese qualsiasi, Calceranica, che domanda di essere chiamato Calceranica al Lago e la Giunta Provinciale gli fa un'osservazione nel merito? Non riuscirei a vederla. Ed allora di questa opposizione del cittadino il quale spiega che invece che al Lago bisogna chiamarla al Monte, perchè questa diversa denominazione potrà arrecare vantaggi turistici ecc., che cosa se ne fa la Giunta provinciale? Invece caso mai mandarla alla Regione, essendo in ultima analisi il Consiglio Regionale che deve giudicare sul merito dell'operazione proposta; esso potrà prendere in considerazione anche le osservazioni. Del resto credo che questo qui in pratica già avveniva. Mi ricordo che per alcune frazioni ci furono delle controcorrenti che raccogliendo i nomi di alcuni cittadini della frazione che si doveva distaccare e che non erano d'accordo, prospettarono diverse soluzioni ed inconvenienti od altro che hanno formato anche oggetto, a quanto mi risulta, di considerazioni da parte di chi ha istruito la pratica, ed in qualche caso anche di informazione al Consiglio Regionale. Ecco che allora forse si potrebbe cercare un po' di semplificarlo, se no ho paura che viene fuori una cosa molto complicata. Sono d'accordo che non bisogna incoraggiare il sorgere di comuni indiscriminatamente, ma bisogna dirgli con una certa rapidità o sì o no, perchè altrimenti si tirano alle lunghe situazioni tante volte poco opportune

di litigi e ripicchi, di malcontento. Cerchiamo queste proposte, specialmente della costituzione, di distacco di frazioni, di risolverle bene, ma anche rapidamente. Io mi ricordo di qualcuna che ormai da anni ed anni aspetta di essere presa in considerazione ed ancora non lo è. E un articolo così complesso e così macchinoso come quello che si sta mettendo insieme mi pare che non farà altro che offrire infinite possibilità di procrastinare, offrire occasioni formali, offrire appigli alla parte soccombente per poter insistere e rivendicare che si rifaccia il referendum, che quello non andava bene ecc. Credo che sarebbe il caso di considerare meglio e forse limitarsi ad una disposizione molto più sbrigativa e semplice.

PARIS (P.S.D.I.): Anch'io sono un po' ostile all'approvazione di questo emendamento, intanto per la sua imprecisione. Credo che per lo meno per le nostre leggi ci dovrebbero essere più richiami, perchè cosa vuol dire: «motivati pareri ecc.»? L'istruttoria verrà fissata dal regolamento? Non lo sappiamo. Per lo meno è necessario richiamare la legge nostra sul referendum per la ricostituzione dei nuovi comuni, la nostra legge 7 novembre 1950 n. 16. Ma vi sono motivi di sostanza, e cioè quali sono in genere i comuni che hanno bisogno di una espansione? Sono comuni che in un determinato momento assumono un certo ritmo di sviluppo superiore a quello dei comuni contermini. E sappiamo che i comuni — e parlo per la conoscenza che ho dello spirito che anima gli amministratori della provincia di Trento —, sappiamo che nei comuni c'è una certa invidia, sempre, campanilismo, e c'è uno stato d'animo che farebbe assumere determinate posizioni, forse per un mal interpretato interesse, proprio opposto al vero interesse, perchè credo che quando un comune ha vicino un comune in pieno sviluppo, abbia sempre da guadagnare. Ma per questo interesse o spirito di campanile verrebbero a opporsi. Ecco che vedo qui un ostacolo a quello che è il possibile sviluppo di un comune che ha bisogno di avere un territorio maggiore e vederselo negato dagli altri co-

muni. Per cui per queste ragioni sono contrario a questo emendamento. Poi credo che si dovrebbe fare sempre il referendum, vero Assessore?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sempre.

PARIS (P.S.D.I.): Sempre. Anche per questo la nostra legge non ha contemplato questi casi. E che il valore che ha il referendum se il comune interessato dice nella maggioranza di sì e gli altri no? Ci troviamo in imbarazzo a decidere domani. Si dovrebbe regolamentare la cosa in modo migliore o addirittura lasciarla in modo più programmatico, tale da regolamentare la materia successivamente prima che si abbia il caso specifico, perchè è sempre male trovarsi davanti al caso specifico senza avere delle norme precise.

PRESIDENTE: Guardi che c'è un emendamento che ho letto e adesso rileggo (*legge*).

SCOTONI (P.C.I.): Non è contemplato nei precedenti articoli.

PRESIDENTE: Sì, « non contemplato nei precedenti articoli ». Allora sarebbe una nuova fattispecie questa. Quelle contemplate sono disciplinate dagli articoli 7, 8, 9; questa è una fattispecie nuova non contemplata, sarebbe quella dell'espansione.

SCOTONI (P.C.I.): Anche sotto i 500 non è contemplata!

PRESIDENTE: Assessore, bisognerebbe chiarire che cosa vuol dire « non è contemplata negli artt. 7, 8, 9 ». Non solo sono le modifiche per espansione, vi sono anche altre.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Ho firmato con altri quell'emendamento e rispondo ad alcune domande fatte da diversi Consiglieri. Per quanto concerne la forma vincolante del parere dei Consigli comunali qui ci troviamo di fronte ad una disposizione tassativa del testo unico esistente, che può essere considerata, potrebbe essere considerata una disposizione di principio: sentire comunque in ogni caso il consi-

glio comunale interessato, a prescindere dalla disposizione costituzionale che siano sentite le popolazioni interessate. Perchè siamo legati per quanto possibile, per quanto non sia in contrasto con il principio della Costituzione, siamo legati ai principi delle leggi dello Stato. E' detto poi all'art. 45 che « le deliberazioni del consiglio e della Giunta, ad eccezione di quelle di attuazione di altre precedenti, devono essere fatte pervenire al controllo di legittimità ».

Quindi in base a questa dizione bisogna concludere che anche queste deliberazioni vadano inviate al controllo, quindi non è necessario dirlo appositamente. La proposta del nuovo primo comma è sorta dalla proposta della commissione di creare un art. 11 bis, che è stato tolto di peso dall'art. 31, come lei sa, del testo unico. L'art. 11 bis non mi sembra accettabile in questa forma e mi sono anche opposto in commissione a questo art. 11 bis. Ho proposto perciò anche in questa sede un emendamento per una diversa formulazione. Ora lo scopo era di regolare, sia pure solo dal punto di vista formale, il procedimento per l'attuazione di modifiche che non siano contemplate nell'art. 7, 8, 9, perchè ivi i relativi procedimenti sono già in qualche modo regolati, e sono appunto la modifica della circoscrizione comunale che non rappresenta costituzione di nuovi comuni, distacco di frazioni da un comune, con l'aggregazione ad altro comune, non rappresenta una fusione, cioè variazioni territoriali minori in sostanza. Quindi credo che possiamo anche lasciare la modifica del capoluogo e la modifica della denominazione del comune. Ora la legge regionale sul referendum è richiamata all'art. 6 che è la norma introduttiva o cornice di questo Capo e quindi non ha bisogno di essere ulteriormente richiamata, in quanto vale appunto per tutto quello che dice, integra il disegno di legge prima presentato. Quindi non occorre richiamarla in altre parti dello stesso Capo.

RAFFAELLI (P.S.I.): Confesso che preferirei il mantenimento dell'art. 11 bis come era formulato in commissione, togliendolo di

peso parzialmente dall'art. 31 del T.U. Perché mi pare che se vogliamo renderci conto di quella che i nostri colleghi chiamano sempre *ratio legis*, la troviamo proprio nella necessità di affidare ad un giudizio superiore la decisione circa le variazioni territoriali che siano rese necessarie dalla dinamica di sviluppo di un comune e che potrebbero trovare contrasto nella statica conservatrice e campanilistica dell'altro comune. Ora se ci siamo preoccupati in tutti questi anni e oggi in questa sede di regolamentare facilitando il più possibile la modifica allo *status* territoriale e di popolazione dei vari comuni e la denominazione per dare ad essi la libertà di assestarsi secondo appunto le esigenze che si vanno creando, maturando e sviluppando nel tempo, non vedo come dobbiamo limitare quella che potrebbe essere la più fondata e la più seria forse delle esigenze, quella di dare ad un comune che, attraverso l'evolversi dei tempi e delle situazioni economiche si viene a trovare in fase dinamica di sviluppo, di dare a questo comune la possibilità di farlo. Mi pare che si tratta di una scelta tra conservazione e progresso, se mi permettete di adoperare due parole grosse anche riferite a casi di modesta entità. Non possiamo farci niente alla situazione di fatto, però intimamente siamo tutti convinti che se la storia dei nostri comuni fosse stata diversa da quella che è stata e ci avesse portato ad una distribuzione territoriale e patrimoniale più equa, saremmo più contenti.

Oggi abbiamo sentito parlare dall'Assessore Kessler di frazioni molto piccole che hanno patrimoni immensi o comunque cospicui, ragguardevoli, certo superiori al patrimonio di molti comuni che hanno maggiori esigenze e maggiore popolazione. E credo che tutti noi sul piano del nostro senso del giusto, condanniamo questo stato di fatto, pur dichiarandoci impotenti a modificarlo. Ricordiamo tutti come qui e altrove, in sede più larga, sia stata richiamata ripetutamente la esigenza teorica e il principio di arrivare un po' alla volta ad una redistribuzione. Ricordia-

mo le Casse di compensazione del cons. Defant, ricordiamo le analoghe proposte portate, se non sbaglio dal sindaco di Torino o di Genova, particolarmente da uno di loro due, nei convegni nazionali e internazionali sui comuni. Tutte queste affermazioni, tutte queste prese di posizione si riferiscono appunto allo stato di iniqua distribuzione del patrimonio territoriale e del patrimonio vero e proprio dei singoli comuni. Ora di fronte a questo, quando un comune che per secoli ha potuto vivere la sua vita normale entro i limiti territoriali che nei secoli si è formato, prende impulso particolare da contingenze storico-economiche, dobbiamo favorirlo e non fare i conservatori.

Non so se la situazione della nostra Regione sia molto simile a quella della Sicilia, ma mi pare opportuno richiamare a questo proposito delle affermazioni fatte sempre in tema di circoscrizioni territoriali dei comuni, dall'on. Alessi, Presidente del Consiglio regionale siciliano, proprio in sede di discussione sull'ordinamento dei comuni. Diceva Alessi (*legge*). Io credo che anche qualche comune del Trentino - Alto Adige può essere benissimo catalogato in questa categoria (*legge*). Ecco la domanda che si poneva Alessi, ecco la domanda che ci poniamo noi in sede di discussione e scelta fra l'art. 11 bis o fra l'ultimo emendamento all'art. 10.

Come rimuovere questi assurdi, queste sperequazioni, che ad un certo momento possono diventare letali per lo sviluppo di determinati comuni? Mi pare che il richiamo al testo unico, cioè a quella disposizione che rimetteva a un giudice fuori causa, che si presuppone un giudice equo ed equanime, un giudice obiettivo che non è disposto a fare un piacere ad uno per il gusto di torteggiare un altro, ecco, dicevo, perché questo richiamo mi sembra pertinente; ecco perché la disposizione come formulata dall'art. 31 del testo unico e ripresa dall'art. 11 bis mi sembra più conveniente e più adatta per conseguire lo scopo. Questo purché siamo d'accordo che la norma viene posta per quel determinato scopo pre-

ciso e non per una formale osservanza a precedenti legislativi che si vogliono comunque richiamare, adombrandoli ed annacquandoli in una formula nuova o non si voglia ancora passare sopra trovando una formula di compromesso fra i due gruppi di maggioranza, come sarebbe effettivamente la formulazione dell'emendamento all'art. 10.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo chiarire all'Assessore due cose. Una, che quando parlavo del controllo sulle delibere non è che chiedo che venisse inserito un controllo, era soltanto per dire che non capivo altrimenti come la Giunta Provinciale, che tutt'al più si limiterà ad un controllo di legittimità, potesse servirsi della opposizione che le viene presentata dal cittadino. Perché se si dà al cittadino la possibilità di presentare una opposizione, un memorandum, lo si fa perché questo possa essere preso in considerazione. Ma se io su una delibera che esprime un parere, ho solo la possibilità di guardare se questa è stata presa osservando le disposizioni di legge, che cosa me ne faccio di questo esposto nel quale sono soltanto prospettati elementi di opportunità? Mentre invece da parte della Regione, che dopo incide nel merito dell'argomento, l'aver l'opinione di qualcun altro può essere un accresciuto elemento di giudizio.

Per quanto riguarda poi quel primo comma aggiuntivo, ho la impressione che ho capito dove intendevano giungere i presentatori, solo che mi pare ci sia questo. Quando si dice « non contemplato nei precedenti articoli » e si pensa a quelle modifiche territoriali che non sono il distacco di frazioni, ma che possono essere rettifiche, una modesta espansione ecc., e queste non sono comprese effettivamente negli artt. 7, 8 e 9, abbracciamo una categoria molto più ampia di quella che si propongono coloro che hanno firmato questo emendamento. Perché, che cosa vuol dire « non contemplate nei precedenti artt. 7, 8 e 9? ». Per esempio: la modifica del capoluogo, per adottare la terminologia dello Statuto, e la denominazione sono contemplate agli artt. 7, 8 e 9. Allora è

come dire: tutte le modifiche del capoluogo, tutte le modifiche di denominazione, ecc. ecc. Perché quando si dice che non sono contemplate, non è contemplata neanche una, è ben una forma piuttosto contorta dire: « quello che non c'è qui dentro » per dire « tutto quello che c'è fuori!... ». Secondo, non la fusione, perché l'unica fusione possibile è quella contemplata dal secondo comma: « due o più comuni contermini, possono, quando le condizioni dei luoghi lo consentano, essere fusi fra loro se i consigli comunali ne facciano domanda ». Siccome anche lì ci dovrebbero essere i consigli comunali che ne fanno la domanda, si cadrebbe sempre in questo secondo comma dell'art. 9. Restano solo le modifiche delle circoscrizioni. Quali sono quelle non comprese negli artt. 7, 8, 9? Quelle che, come dicevo, non presuppongono il distacco di un'intera frazione; ma anche altre si potrebbero intendere, anche quelle che non corrispondono ai limiti posti dall'art. 7, cioè, con meno di 500 abitanti, perché qui si fa l'ipotesi di frazioni che abbiano una popolazione non minore dei 500 abitanti. Quali sono i distacchi di frazioni che non sono compresi in questi? Anche quelli di frazioni che hanno meno di 500 abitanti.

E allora nascerebbe l'assurdo, per cui se una frazione ha più di 500 abitanti deve essere fatta la domanda dalla maggioranza degli elettori, se invece ha meno di 500 abitanti — e non volevamo mettere questo! — basterebbe la domanda del Consiglio comunale. Credo che se i proponenti sono anch'essi sfiorati dai dubbi che si possono sollevare sulla portata e non sulle intenzioni dell'art. 10 — perché sulle intenzioni si può essere d'accordo —, sarebbe meglio sospendere la trattazione di questo articolo ed andare avanti con gli altri; nel pomeriggio o domani mattina vedano i proponenti se possono trovare una formula più corrispondente. A mio parere questa formula potrebbe essere quella che aveva approvato la commissione, modificata nel secondo comma, che penso sia stato quello che ha fatto sorgere un po' le preoccupazioni alle quali accennava, se ho bene inteso, Raffaelli: « L'ampliamento

può effettuarsi mediante l'aggregazione dell'intero territorio dei comuni contermini ».

Forse questo ha spaventato; si potrebbe dire: « l'ampliamento può effettuarsi quando non porti pregiudizio all'esistenza dell'altro comune dal quale viene distaccata questa parte di territorio ». Ecco che allora potrebbe forse dare meno paura, anche se la paura è meramente formale, perchè in ultima analisi è sempre il Consiglio Regionale a decidere.

BENEDIKTER: (Assessore affari generali - S.V.P.): Per quanto concerne la trasmissione delle osservazioni alle delibere che esprimono il parere dei consigli comunali sulle modifiche in genere delle circoscrizioni comunali, vi è la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge regionale sul referendum, la quale prevede espressamente che la Giunta provinciale istruisca la domanda e trasmetta, debitamente istruita, la domanda alla Giunta regionale. Quindi giustamente queste osservazioni vanno rivolte all'organo di controllo che esplica il controllo di legittimità, che però ha anche il compito dell'istruttoria, la quale poi trasmette alla Giunta regionale con suo parere, parere riferito alle osservazioni od opposizioni, tutto il carteggio.

Per questo primo comma dell'art. 10, credo che si possa risolvere subito, cioè l'intenzione era quella di prevedere, sia pure in abbozzo, un procedimento per promuovere le altre modifiche che non sono regolate dagli articoli 7, 8, 9, e per fugare questi dubbi, lei, molto sottilmente, ha detto che basta modificare in questo senso « non regolate » o « non sono oggetto dei precedenti articoli », e allora credo che cadano questi dubbi, cioè si possano proporre modifiche non osservando gli artt. 7, 8, 9. Quindi: « le modifiche delle circoscrizioni comunali non regolate » oppure « che non sono oggetto dei precedenti artt. 7, 8, 9 ». L'una o l'altra.

Per quanto riguarda l'art. 11 bis della commissione ho già dichiarato che mi oppongo, anche perchè non vedo la ragione che per l'incremento o il miglioramento dei pubblici servizi e per le esigenze di sviluppo economi-

co, si debba prevedere, in una legge come la nostra, una giustificazione nella richiesta della variazione del territorio. Va bene, domani il Consiglio Regionale è sempre sovrano nel modificare le circoscrizioni comunali, tenendo conto di simili circostanze, però che noi lo si debba prevedere espressamente nella legge, quando il principio supremo è quello dell'autonomia comunale e ad esso appartiene anche il diritto al proprio territorio e che questo non venga diminuito se non per ragioni veramente gravi, credo che ci si può legittimamente opporre, perchè le esigenze dello sviluppo economico possono svilupparsi anche sul territorio di un altro comune, e così anche i servizi pubblici; comunque non sarebbero una ragione sufficiente, almeno da mettersi in una legge, per chiedere la variazione territoriale. L'unica ragione effettivamente consistente mi sembra ancora quella dell'espansione dell'abitato, cioè quando l'abitato di un comune effettivamente si espande, allora si può, secondo me anche ragionatamente, dire che se questo abitato si espande sul territorio di un altro comune, non sia scisso in due comuni. Perciò ho presentato l'emendamento in sostituzione all'art. 11 bis. Quindi proporrei anche di modificare formalmente questo nuovo primo comma nel dire « le modifiche delle circoscrizioni ecc. non regolate dagli articoli precedenti 7, 8 e 9 ». Non sarebbe logico, non sarebbe consono con gli artt. 7, 8 e 9, se si ammettesse che tutte le modifiche, anche quelle degli artt. 7, 8, 9, potessero essere promosse anche con deliberazione motivata, perchè negli articoli 7, 8 e 9 avevano previsto la necessità della domanda degli elettori, quindi aboliremmo la necessità della domanda, se possono essere promosse anche con deliberazione motivata, mentre si parte appunto dalla necessità della domanda della maggioranza degli elettori.

A proposito vorrei ritornare sulla questione dibattuta ieri sera circa il carattere programmatico o precettivo, e mi sembra, e avevo espresso l'opinione, in base anche ad un commento della legge siciliana, un'elaborazione dottrinale della legge siciliana, di un consi-

gliere di Corte di cassazione, il quale si era espresso in questo senso anche in presenza di un comma del relativo articolo, il quale diceva: «Il disegno di legge non può essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea regionale, ove non risulti che siano state osservate le prescrizioni sopraddette». Diceva questo commentatore che «non è però a credere per effetto di quest'ultima disposizione che la iniziativa della legge relativa all'istituzione di un nuovo comune spetti esclusivamente al Governo. L'iniziativa delle leggi per norma statutaria spetta, oltre che al Governo, ai deputati regionali e nulla vieta perciò che il disegno di legge relativo all'istituzione di un nuovo comune, possa esser presentato dalla stessa Assemblea o da alcuni dei suoi componenti, così come nulla vieta che l'Assemblea, la quale nell'esercizio della sua potestà normativa non può trovare altri limiti se non quelli che le derivano direttamente dallo Statuto e dalla Costituzione, possa anche con la stessa legge istitutiva del nuovo comune derogare in tutto o in parte alla disciplina dettata dall'art. 7, salvo ben inteso l'obbligo di sentire le popolazioni interessate».

Ora però mi sembra, e con ciò mi vorrei associare all'opinione espressa dal Presidente della Giunta Provinciale di Trento, mi sembra che ci sia un elemento che diversifica la nostra legge da quella siciliana, cioè appunto la richiesta, la norma che prevede, che in Sicilia non è più in considerazione, che prevede la domanda, la promozione di questa costituzione di nuovi comuni, e rispettivamente del distacco di frazioni, che prevede la necessità — ecco qui il nesso logico con l'emendamento — la necessità di una domanda da parte degli elettori della frazione, della maggioranza degli elettori. Ora questa domanda da parte della maggioranza degli elettori mi sembra che non potrebbe essere sorpassata da un'iniziativa legislativa di un qualsiasi Consigliere regionale, e quindi questa norma come tale già osterebbe alla possibilità che il Consiglio Regionale potesse presentare e deliberare la istituzione di un nuovo comune non osservan-

do le altre condizioni, ma credo che non potrebbe non osservare la condizione posta, salvo appunto la modifica previamente della legge, la condizione posta, concernente la domanda degli elettori.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Arrischio di essere nuovamente colpito dalle ironie di cui sono stato fatto oggetto per la precedente domanda di sospensione, ma vorrei ripetere la domanda di sospensione, ma molto molto più breve, di cinque minuti.

PARIS (P.S.D.I.): A questo punto è l'unica cosa da farsi!

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Perché a un certo punto, come diceva Paris, va a rischio che non ci capiamo. Ora non è che debba prevalere la sua, la mia tesi o quella di Paris, ma quella buona. E io francamente da questo momento non seguo più bene il ragionamento dell'Assessore. Siccome ho preparato anch'io un emendamento, prima di porlo in discussione vorrei vederlo assieme, così, fuori della discussione ufficiale, per arrivare alla conclusione dalla quale mi pare che siamo lontani come convincimento. Vorrei pregare il Presidente del Consiglio di sospendere cinque minuti per scambiarci un po' le idee. Non avrei la fretta di concludere.

PRESIDENTE: Va bene, la seduta è sospesa.

(Ore 10,20).

Ore 10,55.

PRESIDENTE: La seduta riprende. E' stato presentato allora un nuovo comma all'art. 10: «Le modifiche delle circoscrizioni comunali, del capoluogo e della denominazione del comune non regolate dai precedenti artt. 7, 8, 9, possono essere promosse, con deliberazione motivata, da uno o più consigli comunali interessati. La modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità di espandersi sul territorio di comuni contermini, sempreché il provvedimento non pregiudichi interessi rilevanti del comune, sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi».

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Come senso mi pare che risponda a quello che è lo spirito e l'intendimento dei proponenti. Forse è grammaticalmente un po' debole. La prima parte è già stata spiegata dall'Assessore perchè riprende con esattezza la proposta che l'Assessore stesso aveva fatto. La seconda invece riassumerebbe l'art. 11 bis, la proposta della commissione, e dice: « La modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità ecc. ». Forse sarebbe meglio dire: « La domanda di modifica della circoscrizione deve essere motivata dalla necessità di espandersi sul territorio di comuni contermini », cioè deve essere fondata questa domanda su una necessità. Questa necessità sarà apprezzata dal Consiglio Regionale, che potrà non ammetterla anche se il comune proponente ritenga il caso di necessità, il caso di urgenza e di impellenza. Qui è sovrano il Consiglio Regionale di approvare o meno e dovrà considerare il contrario interesse che potrebbe avere il comune contermini, il comune sul quale l'espansione va a incidere. Mi pare che così questa norma, che è stata pensata e formulata anche in considerazione di vari casi che abbiamo sott'occhio, potrebbe secondo noi andare.

PRESIDENTE: Metto in votazione questo primo comma dell'art. 10: maggioranza favorevole, 7 astenuti.

Il secondo comma dell'art. 10 resta come proposto dalla Giunta.

Vi è poi un terzo comma aggiuntivo, proposto da Vinante: « Qualsiasi cittadino ha facoltà di presentare le proprie osservazioni nel termine di 20 giorni a decorrere dall'ultimo giorno di affissione alla Giunta Provinciale. Le osservazioni, insieme con gli atti debitamente istruiti, sono trasmesse, a termini dell'ultimo comma dell'art. 1 della L.R. 7.11.1950, n. 16, dalla Giunta Provinciale alla Giunta Regionale ». E' d'accordo il cons. Vinante?

VINANTE (P.S.I.): D'accordo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento: approvato a maggioranza con 4 astenuti.

Pongo in votazione tutto l'art. 10 così emendato: maggioranza favorevole, 2 contrari, 1 astenuto.

ART. 11 - Rettifica di confini

Qualora il confine fra due o più comuni non sia delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o comunque dia luogo a incertezze, i Consigli comunali possono deliberare la determinazione e, se del caso, la rettifica. Le deliberazioni sono soggette a controllo di merito.

In caso di mancato accordo può provvedere d'ufficio la Giunta provinciale per delega della Regione.

I confini fra due o più comuni possono essere rettificati, anche per ragioni topografiche o per altre comprovate esigenze locali, quando i Consigli comunali interessati ne facciano domanda e fissino d'accordo le condizioni. Le delibere sono soggette a controllo di merito.

E' proposto dalla commissione di eliminare dal primo comma la frase: « le deliberazioni sono soggette a controllo di merito ».

KESSLER (D.C.): E' trasportata all'ultimo comma.

DALSASS (S.V.P.): E' spostata.

PRESIDENTE: Sì, ma devo proporre la cancellazione, siete d'accordo?

Pongo in votazione questo emendamento della commissione al secondo comma: approvato ad unanimità.

Al secondo comma vi è la proposta di aggiungere le parole: « per delega della Regione; qualora siano interessati comuni delle due province, provvede la Giunta Regionale ».

Pongo ai voti questa formulazione: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Al terzo comma viene proposta questa modifica: « ... interessati fissino d'accordo le condizioni. Le delibere comunali di cui al presente articolo sono soggette a controllo di merito ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Chiedo la parola sull'articolo così com'è fatto.

PRESIDENTE: Subito dopo. Adesso volevo proporre l'emendamento nella formulazione della commissione all'ultimo comma.

Metto ai voti tale emendamento: maggioranza favorevole, 2 astenuti.

Sull'art. 11 ha la parola il cons. Ceccon.

PREVE CECCON (M.S.I.): Se non ho capito male, mi sembra che questo articolo dia delle possibilità ai singoli comuni di addivinare a delle richieste di rettifiche dei loro confini, e quando si impongono delle necessità allora come va risolto il problema? Cioè praticamente, crescendo l'agglomerato urbano, i servizi possono essere necessariamente e dovevolmente spostati in altro territorio perchè il comune non ne possiede più del suo, ed allora che cosa succede? Che si va in territorio di altro comune vicino...

KESSLER (D.C.): E' materia dell'articolo precedente!

PREVE CECCON (M.S.I.): L'articolo precedente?

KESSLER (D.C.): Leggi l'emendamento.

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma quale emendamento? All'art. 11?

KESSLER (D.C.): All'art. 10.

PREVE CECCON (M.S.I.): Quello che è stato fatto prima? Allora cade quello che dico.

KESSLER (D.C.): Sull'espansione!

PRESIDENTE: E' disciplinato con la dizione: « semprechè il provvedimento non pregiudichi interessi rilevanti del comune sul cui territorio l'ampliamento dovrebbe effettuarsi ».

VINANTE (P.S.I.): Il mio intervento dovrebbe limitarsi soltanto all'ultima parte dell'articolo e cioè alla formulazione che stabilisce l'obbligo di sottoporre le delibere al controllo di merito. Il controllo di merito dovrebbe essere limitato a delle materie, ad argomenti sostanziosi, di importanza, che portino eventualmente delle ripercussioni di una certa gravità nelle amministrazioni comunali.

Qui si tratta di spostamento di confini che può essere raggiunto in perfetto accordo tra le amministrazioni comunali e che, pur esistendo il contrasto, non vedo il perchè alla Giunta Provinciale possa essere attribuita la facoltà del controllo di merito. Non ho visto in nessuna altra legislazione, mi sarà sfuggito, ma non penso che dobbiamo allargare la facoltà di controllo di merito. Dobbiamo delimitarla, stabilirla su determinati argomenti, diversamente questa autonomia anzichè darla con una certa completezza la restringiamo sempre di più.

Vorrei pregare l'Assessore che mi dica quale è la sua preoccupazione, perchè lui ha inserito una formulazione precisa che stabilisce il controllo di merito sulla determinazione dei confini, quale è la ragione per la quale ritiene che questo comporti una decisione di una tale gravità da attribuire l'obbligo del controllo di merito.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Faccio presente anzitutto che si tratta sempre del controllo di merito sotto forma di richiesta di riesame.

VINANTE (P.S.I.): D'accordo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Poi la legge statale prevede che il provvedimento formale sia adottato nella forma del decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio comunale interessato, il Consiglio Provinciale ed il Consiglio di Stato. Ora noi abbiamo spostato la competenza per delega della Regione alle Giunte Provinciali: sono sentiti i consigli comunali, non è sentito il Consiglio Provinciale, e non è sentito evidentemente il Consiglio di Stato, in quanto potrebbe domani essere sostituito dal Tribunale di giustizia amministrativa in sede consultiva. Qui sono due le questioni, anzitutto la questione dell'interpretazione del termine « rettifica ». La stessa legge statale distingue fra le variazioni di circoscrizione che sono sottoposte alla riserva della legge regionale, e le rettifiche che sono poi considerate come sotto due aspetti; o come rettifiche di confini,

rettifiche vere e proprie perchè il confine risulta non delimitato da segni naturali facilmente riconoscibili o dà luogo ad incertezze, e un'altra rettifica sotto l'aspetto di ragioni topografiche o altre comprovate esigenze dei luoghi. Comunque la rettifica deve essere una cosa diversa dalla variazione, deve essere una misura che deve avere delle proporzioni minori della variazione ed anche deve essere fatta con legge.

Ora qui potrà sorgere, esiste già una giurisprudenza in merito, ma potrà sorgere un conflitto fra il punto di vista del comune ed il punto di vista della Giunta Provinciale su quella che può ancora essere considerata una rettifica e quella che deve essere considerata una variazione di circoscrizione. Qui la Giunta Provinciale dovrà agire in sede di controllo di merito anzitutto e di legittimità in quanto, in base ai concetti ricavati dalla giurisprudenza, dovrà, se del caso, dichiarare una modifica proposta non più una rettifica da evadere in via amministrativa, ma una variazione territoriale da evadere con legge. Questo è il primo caso. Il secondo è che queste rettifiche, anche se considerate tali, è bene che siano attentamente ponderate, e che non possa nuocere, in questa connessione anche dal punto di vista della non facile distinzione fra rettifica e variazione territoriale, non possa nuocere questa facoltà dell'organo di controllo di richiedere in sostanza il riesame.

KESSLER (D.C.): Non ho ben capito quale era la conclusione di quello che ha detto l'Assessore, ma mi pare che sia d'accordo nel senso di sostenere la sua tesi della legge. Anche io mi permetterei di rimanere su questa posizione perchè forse, cons. Vinante, se si andasse ad esaminare a fondo tutte le eventuali possibili conseguenze dell'applicazione di questo articolo, credo che sarebbe convinto anche lei che il controllo di merito sta senz'altro bene. Perchè per esigenze locali o altro sono cose necessarie, ma molte volte per costruire una strada o altre cose possono verificarsi persino la modificazione della circoscrizione catastale, ad esempio della circoscrizione dei di-

stretti militari ed altre conseguenze che a prima vista non appaiono dalla lettura dell'articolo. Quindi mi pare che per queste considerazioni sia motivata la facoltà del controllo di merito da parte della Giunta Provinciale.

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'articolo: maggioranza favorevole, 3 contrari, 5 astenuti.

ART. 12 - Regolamento rapporti

I rapporti conseguenti alle modifiche di circoscrizioni comunali sono regolati dai comuni interessati. In caso di mancato accordo provvede la Giunta Provinciale per delega della Regione.

Vi è un emendamento della commissione per stralciare le parole « per delega della Regione ».

Pongo ai voti l'emendamento: maggioranza favorevole, 3 contrari, 6 astenuti.

DALSASS (S.V.P.): Lo stralcio dell'articolo 11 bis non l'ha messo in votazione!

PRESIDENTE: La dizione « La possibilità di espansione e i modi con i quali viene disciplinata l'espansione » è votata, e quindi non possiamo mettere in votazione questo articolo perchè andremo a votare ancora ulteriormente. Così l'Assessore lo ha presentato in Consiglio.

Metto in votazione l'art. 12: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Capo III - Organi istituzionali del comune

ART. 13 - Elezione degli organi comunali

Le elezioni del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco avvengono a norma della legge regionale.

I consiglieri comunali esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.

Il Consiglio comunale stabilisce con votazione quale degli assessori deve, in qualità di vice-sindaco, sostituire il Sindaco in caso di sua assenza o di impedimento. Qualora anche il vice-sindaco sia assente o impedito, fa le veci del Sindaco l'assessore più anziano di età, e, in mancanza di assessori, il consigliere anziano.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei chiedere all'onorevole Presidenza una delucidazione in merito all'assessore più anziano di età, ed in mancanza dell'Assessore, al Consigliere anziano. Si tiene a quello che è disposto dal testo unico comunale e provinciale; cioè si interpreta per consigliere anziano, seconda dizione, quello che ha avuto più voti, è pacifico...

CONSIGLIERE: No, è diverso!

PREVE CECCON (M.S.I.): Allora spieghiamo, perchè qui si dice «più anziano», è chiaro, si dice che a sostituire il sindaco viene chiamato il più anziano di età, ma in fondo si dice «il consigliere anziano». Il consigliere anziano, secondo la terminologia democratica, si intende il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti preferenziali, quindi in questo caso mi pare che — signori, questa è sempre stata la prassi, non capisco perchè adesso si dica di no, onorevole consigliere Dalsass — quindi dico che eventualmente va modificato, e bisogna spiegare fino in fondo che cosa si intende, perchè non nascano confusioni.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sembrava di non dover precisare il criterio dell'età in quanto è precisato con riferimento all'assessore e quindi sembrava di non doversi ripetere. Comunque se il Consiglio ritiene opportuna una maggiore precisazione, non ho niente in contrario.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Il consigliere anziano, secondo la legislazione vigente, è il consigliere che ha avuto più voti nelle elezioni. Almeno così è sempre stato, se non si intende quel consigliere allora bisogna chiarire.

PRESIDENTE: Il consigliere più anziano di età.

PREVE CECCON (M.S.I.): Non capisco l'innovazione della legge, non so perchè improvvisamente sia meglio che a sostituire il

sindaco sia chiamato quello che ha più anni e che non ha avuto neanche un voto di preferenza... Mi sembrava che fosse veramente logico ed opportuno che la persona del sindaco fosse sostituita da chi ha avuto maggiori consensi dagli elettori. Non capisco perchè si debba rovesciare questo principio che è sempre stato contenuto nelle leggi democratiche dello Stato.

PRESIDENTE: Resta accertato che se la dizione è così, è il consigliere che ha avuto più numeri di voti.

KESSLER (D.C.): Chiedo chiarimento su quello che ha detto il Vice-presidente; confesso la mia ignoranza, avrei piacere che mi indicasse l'articolo della legge che dà tale interpretazione, unicamente per cercare di rimediare alla mia ignoranza, perchè se sono convinto che questo articolo c'è, accetto questa formula, altrimenti...

PRESIDENTE: Chi presiede la prima seduta è il consigliere più anziano di età.

KESSLER (D.C.): Nella prima seduta è quello di età, senza dubbio; poi il consigliere più anziano, dice Magnago, è quello che ha ricevuto un maggior numero di preferenze in sede di elezione; in base a che legge?

PREVE CECCON (M.S.I.): Ma in base a tutto!

KESSLER (D.C.): Basta dire l'articolo della legge e si va a vedere!

PREVE CECCON (M.S.I.): L'articolo della legge non lo so, ma se va a vedere il regolamento, domandi ad un segretario qualsiasi su quella prassi costante o quelle che sono le precise disposizioni della legge che lui conoscerà e che io non conosco, perchè sono ignorante in materia, ma so che è decisamente stabilito che il consigliere anziano è quello che ha il maggior numero di voti. L'articolo non glielo posso dire, ma posso dire che questa è prassi costante.

ROSA (Presidente G. P. Trento - D.C.): Può darsi che non ci sia in una determinata legge, ma non c'è dubbio che l'interpretazione data dal Vice-presidente Magnago è quella giusta, tanto è vero che quando si riunisce il consiglio comunale o il Consiglio Regionale e si vuole che sia presieduto dal consigliere più anziano di età, si specifica e si dice « il consigliere più anziano di età », quando questa precisazione non c'è vuol dire il consigliere più anziano come voti.

DALSASS (S.V.P.): Secondo me l'interpretazione del cons. Magnago potrebbe anche essere esatta. Anch'io ho sempre sentito così, ma se noi in questo comma procediamo a una interpretazione sistematica, vediamo che prima c'è l'assessore più anziano di età, e poi il consigliere anziano, e potremmo ritenere che anche in questo caso è il più anziano di età. Se si vuole dire che è il consigliere che ha riportato il maggior numero di voti bisogna metterlo, se no bisogna riferirsi a quello che dice per l'assessore più anziano di età.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Non so quello che vogliamo noi! Vogliamo che sia il consigliere più anziano di età a sostituire o vogliamo che sia il consigliere anziano? Il consigliere anziano è una cosa, il consigliere più anziano di età è un'altra cosa. Non so che cosa vuole il Consiglio; se il Consiglio vuole il consigliere più anziano di età, allora, secondo me, bisogna ripetere « più anziano di età »; se il Consiglio vuole il consigliere anziano, allora credo che basta questa parola, come ho detto prima, allora è chiaro che sarà il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti. Sono consigliere del comune di Bolzano e perciò lo so, devo sempre firmare i verbali delle sedute del consiglio comunale e firmo come consigliere anziano i processi verbali, come consigliere anziano, cioè quello che ha avuto il maggior numero di voti. Perciò bisogna vedere quello che vuole il Consiglio: se vuole il più anziano di età, per me bisogna specificare, perchè non è sufficientemente chiaro, altrimenti si intende il consigliere che ha avuto il maggior numero di voti.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): Ho trovato l'art. 285 della legge del 1915 il quale dice: « Fra eletti contemporaneamente si hanno per anziani coloro che riuscirono nel primo scrutinio per maggior numero di voti, quindi coloro che ne ottennero maggior numero negli scrutini seguenti ». Cioè l'anzianità è data dal numero di voti di preferenza.

PARIS (P.S.D.I.): Quindi si tratta di... domando la parola.

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Troppo poco, perchè si fa confusione con l'assessore anziano.

PRESIDENTE: Assessore anziano è quello che ha ricevuto il maggior numero di voti dal consiglio, il consigliere anziano non può essere quello che ha ricevuto il maggior numero di voti (perchè non si vota mai salvo per le elezioni della popolazione. Quindi è meglio lasciare il consigliere anziano in base alla legge, che cosa volete stare a tirare fuori il consigliere più anziano di età?!

PARIS (P.S.D.I.): Allora vogliamo quello che ha il maggior numero di preferenze!

PRESIDENTE: Detto così vale quello che ha avuto più numero di preferenze. L'unica modifica è che l'assessore anziano, che oggi è quello che ha ricevuto maggior numero di voti nella nomina della giunta, viene modificato ed è quello che ha maggior numero di anni. Come detto qui, l'assessore anziano non è più l'assessore che ha ricevuto un numero maggiore di voti nella nomina della giunta, ma l'assessore che ha il maggior numero di anni sulle spalle. Resta inalterato il consigliere anziano perchè non è detto. La Giunta dice « di età », bisognerebbe togliere « di età ».

PREVE CECCON (M.S.I.): Bisogna togliere!

PRESIDENTE: C'è un emendamento soppressivo, per cui resta « l'assessore anziano, ed in mancanza di assessori il consigliere anziano ». Quindi resta il concetto dell'elezione e

di chi ha ricevuto i maggiori suffragi. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo, del «più» e «di età»: approvato a maggioranza con 1 astenuto.

Metto ai voti l'art. 13: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Art. 14 - Decadenza dei consiglieri comunali

La qualità di consigliere si perde se sopravviene una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge.

Il Sindaco decade dalla carica quando sia condannato per delitto non colposo ad una pena restrittiva della libertà personale. Il Sindaco e gli assessori decadono quando perdono la qualità di consigliere comunale. I consiglieri che non intervengono, senza giustificazione, a tre consecutive riunioni del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

La dichiarazione di decadenza e l'accettazione delle dimissioni spetta al Consiglio comunale. Se il Consiglio non provvede entro due mesi gli si sostituisce la Giunta provinciale.

La commissione propone al primo comma l'aggiunta delle parole «contemplate dalla legge, salva la facoltà di opzione entro quindici giorni dalla data della conoscenza dell'evento». La prima frase del secondo comma viene così modificata: «il sindaco decade dalla carica quando sia condannato, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo...». Emendamento dei cons. Raffaelli e Vinante al secondo comma: dopo la parola «personale» aggiungere «e quando sopravvenga qualcuna delle cause contemplate dall'art. 8 della L.R. 6.4.1956, n. 5, come cause di ineleggibilità».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sono d'accordo con questo emendamento solo con una modifica formale, nel senso di dire, in analogia a quanto detto al primo comma «e quando sopravvenga qualcuna delle cause di ineleggibilità contemplate dalla legge», senza specificare, come non abbiamo specificato al primo comma.

PRESIDENTE: Va bene, e non «della legge regionale». Ho fatto la correzione.

Allora ci sono gli emendamenti aggiuntivi della commissione «salva la facoltà di opzione entro quindici giorni dalla data della conoscenza dell'evento», opzione che vale solo nel caso di incompatibilità e non di ineleggibilità perchè quella non è sanabile.

RAFFAELLI (P.S.I.): Per chiedere se sull'emendamento da me proposto il consigliere Kessler e il suo gruppo siano d'accordo senza ulteriori delucidazioni.

KESSLER (D.C.): Senz'altro.

PRESIDENTE: La commissione propone: «se sopravviene una delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità contemplate dalla legge, salva la facoltà di opzione entro quindici giorni dalla data della conoscenza dell'evento».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Secondo me, la facoltà di opzione, come intesa anche dalla commissione, va riferita ad entrambi i casi, cioè per una ragione: cioè, anche nella nostra legge regionale elettorale comunale sono elencati solo i casi di ineleggibilità; però ci sono dei casi, che meglio sarebbero classificati come di incompatibilità. Quindi, data questa confusione che esiste fra i casi di ineleggibilità ed i casi di incompatibilità, credo sia bene allo stato degli atti di riferirlo indistintamente ad entrambe le ipotesi.

PRESIDENTE: Sono due istituti del tutto diversi. Non vengono confuse, la causa di ineleggibilità è anteriore all'evento. Metto ai voti la proposta della commissione: 8 favorevoli, 3 contrari, 2 astenuti.

PREVE CECCON (M.S.I.): In tredici, Presidente!...

PRESIDENTE: Vi pregherei almeno di votare, di fare questa modestissima fatica!...

Pongo ai voti la proposta della commissione al secondo comma.

DALSASS (S.V.P.): Volevo chiedere se viene posto ai voti quell'emendamento di Raffaelli e così via, perchè a me sembra, se la formulazione è questa che adesso ripeto « quando sopravvenga una causa di ineleggibilità contemplata dalla legge », a me sembra inutile metterlo qui, perchè si perde già la qualità di consigliere...

RAFFAELLI (P.S.I.): No!

DALSASS (S.V.P.): Al primo comma c'è!

PRESIDENTE: Sono due casi diversi anche questi.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è la stessa cosa, aveva fatto ieri anche Kessler questa osservazione. Però c'è almeno un caso in cui può sopravvenire la causa di incompatibilità con la carica di sindaco, senza che vi sia incompatibilità con la carica di consigliere comunale. Per esempio un sindaco che diventi Consigliere regionale, non può più essere sindaco, ma può continuare a rimanere consigliere comunale. Ecco un caso in cui troviamo la causa di incompatibilità con la carica di sindaco e non necessariamente di incompatibilità con la carica di consigliere comunale.

DALSASS (S.V.P.): Ma è incompatibilità e non ineleggibilità!

PRESIDENTE: Siamo sempre alla solita confusione. Se la legge regionale definisce le ineleggibilità, non fa l'opzione. Se uno non ha rimosso la causa di ineleggibilità entro 160 giorni, non ha dato le dimissioni da sindaco per presentarsi agli elettori del Consiglio Regionale non può optare.

PREVE CECCON (M.S.I.): Sospenda l'articolo!...

PRESIDENTE: Non sospendo niente, metto ai voti l'art. 14, come proposto.

SCOTONI (P.C.I.): Sul secondo comma, per segnalare, come avevo detto in commissione, che mi pare eccessivo quel « tre sedute »

per far decadere un consigliere comunale. Mi pare che la vecchia legge parlava di due sessioni, il che praticamente poteva significare che uno per un anno non si faceva vedere neanche in consiglio comunale. Adesso è giusto forse ridurre questo termine di tempo così ampio. Ma passare a tre giorni mi sembra un po' troppo, anche perchè il consiglio comunale può essere convocato nel giro di 24 ore. Viene fatta una seduta straordinaria nel giro di 24 ore, uno è via, non fa neanche in tempo ad arrivare, quella seduta va deserta, la fanno il giorno dopo, non finiscono, la fanno il terzo giorno, il quarto giorno quello dovrebbe essere dichiarato decaduto... Tanto più che non so che cosa s'intende per « senza giustificazione ». Se si dicesse « senza giustificato motivo » avrebbe un altro senso. « Senza giustificazione » per me vuol dire che quando si raduna il consiglio e viene fatto l'appello dei presenti, non c'è il biglietto del consigliere comunale assente che spiega i motivi della sua assenza, allora nel verbale viene fatta menzione che quel tale consigliere è assente ingiustificato, tre, quattro sedute di fila, ci sono i tre casi.

Di fronte ad una norma così vincolante si finirà con l'applicarla con grande liberalità. Non serve allora mettere una porta molto ferrata perchè non possa essere aperta quando poi si decide di tenerla aperta, perchè altrimenti è troppo difficile aprirla e chiuderla.

Nel regolamento vorrei che si cercasse di dare un'interpretazione a quella dizione « senza giustificazione » meno restrittiva di quanto altrimenti mi sembrerebbe per impedire che veramente i consiglieri comunali si trovino di fronte a situazioni di disagio: di uno che è andato via otto, dieci giorni e non sa niente, fanno tre-quattro sedute di consiglio e lo mandano via, il che è esagerato; almeno che quando torna possa spiegare che è andato per questo e questo motivo e i suoi colleghi allora lo giustificano. Senza fare modifiche avevo pensato di dire « tre sedute in un certo lasso di tempo », forse basterà che venga messa nel regolamento qualche disposizione che temperi la rigidità di questa norma.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): L'art. 289 del T.U. del 1915 prevede che «i consiglieri che non intervengono ad una intera sessione ordinaria senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti». Ora una sessione ordinaria può molto spesso consistere anche in una sola riunione, quindi da questo punto di vista diciamo che la sanzione poteva essere anche più rigorosa. Di fatto però questa sanzione non venne mai o quasi mai effettivamente applicata. Ora si intende soprattutto di rimediare alla non applicazione, cioè garantire la applicazione della sanzione. Per quanto concerne l'interpretazione della dizione, del concetto di «giustificazione» sarei d'accordo con Scotoni che il senso dovrebbe essere di «senza giustificato motivo», quindi si potrebbe, secondo me, emendare in questo senso «senza giustificato motivo».

PRESIDENTE: Va bene, mettiamo «senza giustificato motivo». Metto in votazione l'emendamento Raffaelli, Vinante: maggioranza favorevole, 3 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 14: maggioranza favorevole, 3 contrari, 1 astenuto.

ART. 15 - Decadenza del Consiglio

La fusione di due o più comuni determina la decadenza dei rispettivi Consigli.

Il Consiglio decade inoltre:

- a) *quando una modificazione territoriale determina variazione di almeno un quarto della popolazione;*
- b) *quando per dimissioni od altre cause abbia perduto la metà dei consiglieri assegnati al comune e questi, nei casi previsti dalla legge non siano stati sostituiti.*

La decadenza, nei casi di cui al comma precedente, è dichiarata con delibera motivata dalla Giunta provinciale. La dichiarazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Pongo ai voti l'art. 15: maggioranza favorevole, due astenuti.

ART. 16 - Controllo straordinario sul Consiglio comunale

Il Consiglio comunale può essere sciolto dalla Giunta regionale su proposta o comunque sentita la Giunta provinciale competente, quando compia gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghe violazioni o quando per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare.

La deliberazione motivata viene comunicata al Commissario del Governo, e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Deve procedersi alla nuova elezione entro tre mesi dalla pubblicazione.

La commissione propone di sostituire parte del primo comma con la seguente dizione: «... quando compia gravi o ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta Provinciale di sostituire la Giunta o il sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni».

Altro emendamento presentato da Paris e Raffaelli della seguente dizione:

«La deliberazione motivata è comunicata oralmente dal Presidente della Giunta al Consiglio Regionale e nella riunione immediatamente successiva alla data della stessa.

Inoltre essa viene comunicata al Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Deve procedersi alla nuova elezione entro tre mesi dalla pubblicazione».

Qui viene inserito l'obbligo della comunicazione orale dal Presidente della Giunta che ne dà comunicazione al Consiglio. Non è necessario dire «oralmente».

RAFFAELLI (P.S.I.): Ieri appunto l'Assessore Kessler, parlando di questo emendamento, faceva la stessa osservazione dicendo che la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale dovrebbe essere sufficiente. Guardate, il 338 bis del testo unico che disponeva appunto in materia di scioglimento, fa obbligo, oltre che della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale,

anche di una comunicazione trimestrale al Parlamento (*legge*). Evidentemente il Governo farà una comunicazione scritta, poi saranno i Presidenti delle due Camere legislative a leggere questo elenco. Il senso comunque è questo: si tratta di provvedimenti di estrema eccezionalità, per cui il legislatore ha voluto che l'organo legislativo ne fosse periodicamente informato per poter giudicare se dell'esercizio di questo potere il Governo ed il Presidente della Repubblica facessero per caso qualche abuso; cioè si tratta di dare un potere sì da sciogliere i consigli comunali, ma anche di circondarlo della necessaria cautela. Se non volete che la comunicazione sia orale mettete che la comunicazione potrà essere scritta o orale, *ad libitum* del Presidente della Giunta. Ma quello che si vuole è che anziché ogni tre mesi, dato che non siamo ad operare sul territorio nazionale, ma su di un ambito più ristretto, in ogni caso ne venga data comunicazione alla prima seduta del Consiglio Regionale successiva al verificarsi dello scioglimento. Ma ci pare che sia una garanzia analoga a quella prevista dal testo unico e che abbia ragione di essere anche qui.

PREVE CECCON (M.S.I.): Vorrei un po' ampliare il giusto concetto esposto da Raffaelli, in quanto ne avevo accennato anche ieri, e cioè che non solo è prerogativa del Capo dello Stato lo scioglimento di una amministrazione comunale, prerogativa che è esercitata tramite il Governo e di cui viene data comunicazione al Parlamento per il controllo politico, ma addirittura abbiamo la registrazione alla Corte dei conti del provvedimento e la richiesta del parere al Consiglio di Stato. Vi sono tutte le garanzie perchè questo provvedimento di straordinaria forma possa essere preso, limitato, valutato come conviene. Ora mi sembra logico che il Consiglio Regionale venga investito di questo controllo che ha il Parlamento. La Giunta Regionale scioglie sentito anche il parere della Giunta provinciale. Ma sia ben chiaro che il provvedimento di scioglimento viene preso dalla Giunta Regionale.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sembra che si potrebbe soddisfare la richiesta di Raffaelli dicendo semplicemente che la deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio Regionale e al Commissario del Governo e pubblicata. Dovrebbe bastare; la comunicazione dovrà avvenire subito, il che è logico, caso mai dovrebbe essere anche esaminata la questione se la comunicazione deve essere sempre messa all'ordine del giorno...

PRESIDENTE: Sì, senz'altro!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Allora viene messa all'ordine del giorno come comunicazione e può dare luogo ad un dibattito. Mi sembra che dovrebbe bastare « la deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio Regionale e al Commissario del Governo e pubblicata ecc. ecc. ».

PRESIDENTE: Dicevo che le comunicazioni devono essere messe all'ordine del giorno, perchè solo quelle del Presidente del Consiglio non sono messe all'ordine del giorno per regolamento. Qui bisogna che la Presidenza della Giunta Regionale mandi la deliberazione motivata alla Presidenza del Consiglio che la mette all'ordine del giorno nella seduta successiva al provvedimento preso.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Vorrei accennare ad un altro problema che non è risolto.

PRESIDENTE: E' risolto, dobbiamo votarlo. Sull'emendamento.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Sull'emendamento della commissione. Io personalmente non sono grande amico dei termini, ma qui si tratta di una questione così importante che vedrei volentieri inserito un termine; quando si dice « non corrisponde all'invito della Giunta Provinciale » questo che cosa significa? Può corrispondere in un anno, in due anni, o in un mese o in due mesi. Mi sembrerebbe proprio importante qui inserire un termine, meglio inserirlo nella legge.

PRESIDENTE: Anche questo reiterato invito deve essere susseguente, comunicato successivamente, di solito. Per arrivare allo scioglimento del consiglio, bisognerà giustificare la carenza. Il termine può essere dato dalla Giunta Provinciale, questo è anche giusto. Vuole proporre un emendamento?

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Sentiamo che cosa dice l'Assessore.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Lo Statuto di autonomia prevede un analogo caso di revoca quando il Consiglio Regionale o Provinciale non corrisponde all'invito senza porre un termine. Ora, da un lato l'esigenza di porre un termine può essere molto utile, dall'altro lato sembra che forse dovrebbe essere chiaro che la Giunta Provinciale, per me è chiaro che possa stabilire essa un termine da un lato, da un altro mi sembra che forse in queste situazioni sarebbe forse bene mantenere una certa elasticità per la stessa Giunta Provinciale, in quanto se dovessero verificarsi dei fatti nuovi in seno a questa amministrazione, che modifichino la precedente visione della situazione, sarebbe bene lasciare una certa elasticità; comunque mi rimetto al Consiglio.

PRESIDENTE: «...o non corrisponda all'invito della Giunta Provinciale di sostituire la Giunta o il Sindaco entro i termini dalla stessa prefissati...».

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): A me sorge il dubbio se la Giunta può fare questo, senza che sia nella legge, di fissare un termine; perchè così come ha specificato il Presidente sono d'accordo.

PRESIDENTE: Allora aggiungiamo «entro i termini dalla stessa prefissati, che abbiano compiuto ecc.». Penso che prima di sciogliere, per essere motivata una deliberazione, deve fare più inviti. Poi «la deliberazione motivata viene comunicata al Consiglio Regionale nonchè al Commissario del Governo e pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione»,

intendendo che viene posta all'ordine del giorno del Consiglio Regionale.

Pongo ai voti l'emendamento della commissione: maggioranza favorevole, 1 astenuto. L'emendamento Paris, Raffaelli è assorbito, quindi viene sostituito.

Adesso dobbiamo mettere in votazione l'articolo emendato.

SCOTONI (P.C.I.): Volevo rilevare una cosa e chiedere un chiarimento eventualmente all'Assessore. Qui si dice: «Il consiglio comunale può essere sciolto quando, per dimissioni, non sia in grado di funzionare». Ma i casi delle dimissioni non sono già previsti dal precedente articolo, dove abbiamo visto che se si riduce il numero dei consiglieri alla metà il consiglio viene dichiarato decaduto?

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Non è la stessa cosa!

SCOTONI (P.C.I.): Allora è un'altra, o perchè è impossibile formare una maggioranza? La dizione è bene un po' generica, perchè mi pare che la maggioranza, la dimostrazione della capacità di formare una maggioranza si ha quando il consiglio è in grado di eleggere la giunta, ma non è che ad un certo punto ci sia un atto formale che dice: qui c'è la maggioranza. Perchè, per esempio, in provincia di Bolzano, dove le giunte comunali devono adeguarsi alla consistenza dei gruppi etnici, potrebbe anche sussistere l'ipotesi di una giunta che viene eletta dove si sa che quattro debbono appartenere ad un gruppo e due appartenere ad un altro, ed allora il gruppo che ha i quattro propone i suoi quattro e glieli votiamo, alternativamente l'altro gruppo ha diritto di proporre due, propone i suoi due, glieli votiamo e via dicendo. Ma senza che questo abbia fatto nascere quella che si chiama comunemente la maggioranza, cioè una comunità di propositi, di programmi, di intenti o altro. Forse sarebbe meglio dire «quando non siano in grado di eleggere la Giunta» lì allora c'è un atto preciso ed esatto. Ci sono varie prove, questi hanno provato e non sono riusciti a costituire la giunta e allora si scioglie;

siccome il comune ha bisogno di un sindaco e di una giunta e di un consiglio, il consiglio è quello che forma gli altri due organi, traendo dal proprio seno determinati consiglieri, non è capace di farlo, c'è il motivo dello scioglimento. Altrimenti questa dizione «l'impossibilità di formare una maggioranza», come si fa a dimostrare? Vogliamo cautelare questo istituto, perchè possa sorgere il dubbio che ne venga abusato? Allora è bene precisare con esattezza l'ipotesi, perchè altrimenti si può finire con entrare nel campo degli apprezzamenti individuali. Per avere una maggioranza che non può restare su perchè è formata male, così, fasulla, hanno nominato un sindaco e poi hanno messo mesi per nominare la giunta, lo sciogliono! No. Bisognerebbe affidarsi a dati precisi, e mi pare che l'elezione della giunta e del sindaco sia un dato preciso; quando non sono capaci di farlo allora si può sciogliere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Tutta intera l'impostazione dell'articolo è stata assunta dall'art. 27 del nostro Statuto di autonomia: «Il Consiglio Regionale può essere sciolto quando compia atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge o non sostituisca la Giunta o il suo Presidente che abbiano compiuto analoghi atti o violazioni. Il Consiglio può altresì essere sciolto per ragioni di sicurezza nazionale o quando, per dimissioni o impossibilità di formazione di una maggioranza, non sia in grado di funzionare». E non siamo andati oltre. Mi sembra che non sia il caso di andare oltre in quanto non siamo in grado di prevedere tutti i casi possibili. Abbiamo un caso clamoroso che tutti conoscono nei suoi contorni pratici, che è quello di Bressanone dove l'impossibilità di formare una maggioranza ha dato luogo alla impossibilità di funzionare e quindi ad un provvedimento. Ora non preciserei ulteriormente, lascierei la dizione così come è. Del resto se è nello Statuto riferita al Consiglio Provinciale e al Consiglio Regionale vuol dire che ha la sua consacrazione. Vorrei dire che si tratta del provvedimento di scioglimento, mentre quando non si deve arrivare per que-

ste ragioni ad uno scioglimento, perchè può essere considerata solo una difficoltà passeggera quella di non poter formare una maggioranza e di non poter funzionare, allora ricorre l'articolo sul controllo sostitutivo dove interviene la Giunta Provinciale con la nomina di un commissario senza addivenire allo scioglimento.

La questione delle dimissioni. Quando si sono dimessi la metà dei consiglieri senza la possibilità di sostituirli, allora si ha la decadenza e la Giunta Provinciale praticamente ne prende atto; è una dichiarazione di presa d'atto, in sostanza, un provvedimento dichiarativo, mentre qui si tratta di dimissioni che evidentemente non sono talmente numerose da costituire la fattispecie di cui all'articolo precedente.

SCOTONI (P.C.I.): Il chiarimento non mi piace in questa ipotesi, perchè mi pare che la decadenza sia un provvedimento meno grave dello scioglimento. Allora è possibile che un provvedimento meno grave — anzi una presa di atto addirittura, come dice l'Assessore —, sia preso per un motivo più importante di quello che giustifica invece il provvedimento meno grave? Inoltre veramente si affida allora alla Giunta Regionale una discrezionalità eccessiva. Facciamo l'ipotesi: c'è un comune di 3 mila abitanti, costituito da un centro di 2.200 abitanti e da due frazioni di 400 abitanti l'una. Ad un bel momento i consiglieri che rappresentano le frazioni si dimettono, la Giunta Regionale dice che non è giusto che il consiglio comunale non tenga conto e che non abbia in sé i rappresentanti delle due frazioni, lo si può sciogliere, quando resta un numero validissimo di consiglieri per poter espletare le funzioni previste dal comune! Si metterebbe in questo caso veramente la maggioranza dei consiglieri rappresentanti la popolazione di quel comune alla mercè di un gruppo molto più limitato di interessi particolari. Credo che la origine sia stata questa, che si intendesse parlare di dimissioni della giunta, di quella che si chiama la crisi, non di dimissione del consiglio, perchè che cosa vuol dire

« non possono funzionare? » quando c'è la metà più uno può sempre funzionare il consiglio. Se vuole, e se c'è l'unanimità di vedute, e anche in molti casi se non c'è l'unanimità di vedute, perchè basta che sia presente la metà più uno e non è necessario che ci sia l'unanimità, se c'è meno di quella lì è prevista l'ipotesi della decadenza e allora non serve a niente. Oppure si deve pensare: c'era dentro il tale e il tale che erano bravi amministratori ed hanno dato le dimissioni, questo consiglio ormai non vale più niente e lo sciolgo, eh no. Sarebbe eccessivo, perciò non mi soddisfa questa interpretazione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Lei che cosa propone?

PRESIDENTE: Si può aggiungere « quando, per dimissioni del sindaco e della giunta e per impossibilità di formare una maggioranza non sia in grado di funzionare ».

BENEDIKTER (Assessore affari generale - S.V.P.): Allora omettere tutti due.

PRESIDENTE: « ... può essere sciolto quando compia gravi e ripetute violazioni di legge o non corrisponda all'invito della Giunta Provinciale di sostituire la giunta o il sindaco che abbiano compiuto analoghe violazioni o quando per dimissioni o per impossibilità di formare una maggioranza, non sia in grado di funzionare ». Sarebbe la fattispecie dell'articolo 15.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Di fronte alle perplessità sollevate da Scotoni io non vedrei altra via di uscita per toglierle di mezzo, che quella di cancellare addirittura l'ultimo inciso « o quando per dimissione o per impossibilità di formare la maggioranza non sia in grado di funzionare », riconducendo i motivi di scioglimento solo a gravi ed aperte violazioni della legge, rispettivamente alla non osservanza dell'invito di revocare il sindaco e la giunta che abbiano compiuto analoghe violazioni, e fermandoci qui, in analogia al testo unico del 1915, lasciando cadere per questa parte la analogia allo Statuto.

PRESIDENTE: Manca la fattispecie della possibilità di funzionamento perchè nell'articolo 15 non è previsto.

SCOTONI (P.C.I.): Forse lasciare « che non sia in grado di funzionare ».

PRESIDENTE: Se no il Commissario del Governo provvede lui, se non lo diciamo noi!

SCOTONI (P.C.I.): Se non è in grado di nominare la giunta, non è in grado di funzionare!

PRESIDENTE: Quando per dimissioni non può funzionare il consiglio, è una fattispecie prevista dall'art. 15, possiamo anche cancellare « quando per dimissioni ». Ma per impossibilità di formare una maggioranza per la nomina della giunta, questo lo dobbiamo lasciare o da una parte o dall'altra.

SCOTONI (P.C.I.): Basterebbe dire « o non sia in grado di funzionare ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Perchè quando non è in grado di funzionare? Quando non funziona il consiglio comunale, a prescindere dalle cause di questo non funzionamento, allora si trova anche nella situazione di compiere gravi e ripetute violazioni di legge? in quanto non funzionando...

SCOTONI (P.C.I.): Non violazioni, ma inadempienze.

PRESIDENTE: Violazione di legge è quella di non approvare il bilancio per esempio.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E diversi altri adempimenti.

SCOTONI (P.C.I.): Sono inadempienze.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Se la giunta è in carica.

PRESIDENTE: O dal consigliere più anziano di età o dal commissario.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Questa frase non può andare « in caso di va-

canza del posto di sindaco », che cosa vuol dire « vacanza del posto? ».

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Quando manca il sindaco.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Ma non « vacanza del posto », mi sembra impossibile!

PRESIDENTE: Il posto di sindaco c'è sempre, può esserci o non può esserci il sindaco, in caso di mancanza del sindaco.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Il posto è vacante, non c'è il sindaco. O dell'ufficio di sindaco.

PRESIDENTE: Quando non c'è il sindaco praticamente, che sia per esempio morto e non si sia provveduto alla sostituzione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): In caso di vacanza dell'ufficio del sindaco, cioè il sindaco non c'è o perchè è morto o è dimissionario, non perchè sia semplicemente impedito. L'ufficio del sindaco non è occupato ed allora il consiglio è convocato ed è presieduto dal vice-sindaco, se la giunta è in carica; se la giunta non è in carica dal consigliere più anziano di età.

PUPP (Presidente G.P. Bolzano - S.V.P.): Ed in caso di assenza del sindaco...

SCOTONI (P.C.I.): Dell'ufficio di sindaco, perchè l'ufficio del sindaco è il locale, l'ufficio di sindaco è la funzione.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Invece di « posto », mettere « dall'ufficio di sindaco ».

PRESIDENTE: Piuttosto lascerei così com'è, piuttosto che cancellarlo, anche se non è molto chiaro dice qualche cosa. Metto ai voti il testo come è proposto anche se è in dubbio: maggioranza favorevole, 6 astenuti.

ART. 17 - Convocazione del nuovo Consiglio

Il nuovo consiglio è convocato, entro trenta giorni dalle elezioni, dal Sindaco uscente, rispettivamente dalla commissione o dal com-

missario straordinario ed è presieduto fino alla elezione del Sindaco dal più anziano di età. In caso di vacanza del posto di Sindaco il Consiglio è convocato e presieduto dal vice-sindaco, se la Giunta è in carica, altrimenti dal consigliere più anziano di età.

La commissione propone alla fine del comma « è in carica, o dal consigliere più anziano di età ». Bisognerà dire « dal consigliere anziano », abbiamo già votato.

KESSLER (D.C.): Ma era un altro caso!

DALSASS (S.V.P.): No, è proprio per la prima seduta.

PRESIDENTE: E' presieduta, fino alla elezione del sindaco, dal consigliere più anziano di età.

DALSASS (S.V.P.): E' un'altra fattispecie!

PRESIDENTE: Che cosa vuol dire « in caso di vacanza del posto di sindaco? ». Se il sindaco non c'è, il consiglio è convocato e presieduto dal sindaco. Sarebbe molto più semplice « in assenza », una assenza giuridica e non fisica, perchè bisognerebbe interpretare cioè che uno è a spasso.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): La sostituzione del sindaco in caso di assenza o di impedimento è regolata dal secondo comma dell'art. 13, si tratta di vacanza dell'ufficio di sindaco.

PRESIDENTE: Allora « in caso di vacanza dell'ufficio di sindaco ». E' detto anche nella legge dello Stato, è una terminologia usata dalla legge. Mettiamo in votazione questo articolo con questo emendamento di natura formale, salvo la consultazione di un esperto linguistico.

VINANTE (P.S.I.): Sull'articolo mi trovo a chiedere all'Assessore di poter anticipare eventualmente un emendamento che dovevo presentare all'articolo successivo, cioè all'art. 42, dove si parla dell'amministrazione straordinaria. Nell'art. 42 è previsto che fino a

tremila abitanti o più viene nominata una commissione di 3 membri e per i comuni inferiori un commissario. Non so se sarà accettato, ma comunque presento un emendamento con cui chiedo che in ogni caso ci sia una commissione straordinaria di tre membri per i comuni fino a 5 mila abitanti, e di 5 membri per i comuni oltre. Ora non capisco perchè non si vuole considerare l'opportunità che anche i comuni piccoli possano avere un'amministrazione straordinaria composta da un collegio, pur limitato finchè volete, ma che abbiano anche quelli la possibilità di avere amministratori appartenenti possibilmente anche ai gruppi di minoranza. Quando mi troverò all'art. 42 per fare la proposta della costituzione di una commissione mi si potrà dire che non è più possibile perchè è già prevista all'art. 17 l'esistenza di un commissario, perciò vorrei sentire dall'Assessore se questo può costituire una difficoltà per la presentazione del mio emendamento.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Sì, mi pronuncio nel merito per dire che mi sembra esagerato prevedere anche per i comuni al di sotto dei tremila abitanti una commissione straordinaria. Abbiamo innovato in analogia a quanto dispone lo Statuto per la Regione e le Province prevedendo questa commissione di tre membri per i comuni al di sopra dei tre mila abitanti, spingendoci appunto fino ad un certo punto e non fino al punto di prevedere questa commissione anche per i comuni minori. Ora per il merito mi sembra che non giovi allo scopo per il quale è anche previsto un simile commissario, data anche la limitatezza del tempo per il quale è previsto, nel caso dei comuni minori. E' giusto che lei sollevi la questione fin da adesso, perchè poi l'eventuale accettazione all'art. 42 sarebbe in contrasto con la menzione del commissario straordinario all'art. 17.

VINANTE (P.S.I.): La risposta che mi ha dato l'Assessore non mi convince. Il fatto di dire «abbiamo già innovato», che cosa vuol dire? Se abbiamo già innovato non può voler dire che non si possa innovare in meglio. Un

paese di tremila abitanti che rappresenta già una certa complessità amministrativa da noi, non vedo perchè non possa avere, come gli altri, la possibilità di avere un collegio di tre membri, quando è stato ammesso che alle amministrazioni separate che hanno anche 150 o 200 persone si dà un'amministrazione di 5 persone. Nel merito non sono naturalmente decisamente contrario alle tesi ed alle argomentazioni dell'Assessore, ma ritengo che abbiano il diritto di avere un'amministrazione collegiale anche i comuni che non raggiungono la cifra da lui detta. Non vedo perchè e quali sono le preoccupazioni e le difficoltà dell'Assessore a dare anche a questi comuni un'amministrazione collegiale. Non vedo perchè dovrebbe preoccuparsi. La mia proposta sarebbe stata di elevare a 5 membri quei comuni al di sopra dei 5 mila abitanti, che saranno pochi.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): E' un'amministrazione straordinaria!

VINANTE (P.S.I.): E' un'amministrazione straordinaria, che noi abbiamo già avuto occasione di avere e che abbiamo constatato che effettivamente è opportuno che sia fatta da un collegio e non da un'unica persona. Comunque se non vuole accettare pazienza, ma vorrei chiedere se potessi avere la sospensione dell'art. 17, perchè questo coinvolge la possibilità della presentazione dell'emendamento all'art. 42. Vorrei proprio chiedere al Presidente che volesse sospendere questo art. 17 per consentirmi di presentare l'emendamento all'art. 42.

PRESIDENTE: Questa è la sua proposta, dato che all'art. 17 si dice chi deve convocare il consiglio, si parla di convocazione del consiglio che può essere fatta dalla commissione o dal commissario straordinario, e lei proporrà che ci sarà solo la commissione e non il commissario straordinario, evidentemente questo potrebbe pregiudicare l'emendamento presentato all'articolo quando si parlerà della nomina della commissione. Che cosa ne dice il Consiglio? E' vero che un voto fatto secon-

do questa formulazione evidentemente rende improponibile l'emendamento eventuale della soppressione dei commissari dell'art. 42. Questo è pacifico, ma questo il Consiglio con votazione può farlo.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Mi sembra che possiamo decidere in merito anche adesso. La questione è stata posta ed illustrata. Dico ancora che si tratta di un'amministrazione straordinaria a tempo determinato, anche in un limite di tempo abbastanza breve. Ora lei dice che hanno diritto anche le frazioni di uso civico, hanno diritto ad un comitato di 5 membri, è vero, ma come amministrazione ordinaria. Quindi non dovremmo trasformare l'amministrazione straordinaria in ordinaria facendo dei comitati di 5 o 3 ed estendendo questi comitati a tutti, anche ai comuni minori.

VINANTE (P.S.I.): Lasci la misura, dappertutto la stessa!

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): C'è una via di mezzo, e mi pare che questa sia la via di mezzo.

PRESIDENTE: E' una questione di prestigio, ogni comune sullo stesso piano: i piccoli ed i grandi!

VINANTE (P.S.I.): Sì, per me sì ed è giusto, perchè l'elefante deve sopprimere sempre la formica?

PRESIDENTE: E' in discussione questo argomento, se fare una distinzione fra comuni per la nomina della commissione amministratrice o il commissario, o se mettere la commissione dappertutto, o mettere il commissario dappertutto. Essendo che questo comporta una decisione valida anche per l'art. 42 è meglio che il Consiglio sia avvertito.

C'è qualche altro che prende la parola?

RAFFAELLI (P.S.I.): Vorrei chiedere al Presidente: volendo mettere in discussione l'argomento come fa, su che cosa ci fa votare? sull'articolo o sull'argomento? perchè gli articoli sono il 17 ed il 42.

PRESIDENTE: Si vota l'articolo!

RAFFAELLI (P.S.I.): Non si può votare nel merito del 42, anticipando i tempi per poter votare così diversamente sul 17; sospenda la votazione sul 17 e si fa dopo il 42. Come si fa a votare fuori tempo?

KESSLER (D.C.): E' lo stesso.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non è lo stesso, va bene perchè tu non sei d'accordo!

PRESIDENTE: Se voi presentate un emendamento che dica « o dal commissario straordinario » allora veniamo in una discussione del merito, la quale si risolve subito e porta le conseguenze sull'art. 42. Fate un emendamento e decidiamo.

RAFFAELLI (P.S.I.): D'accordo, prepariamo l'emendamento.

PRESIDENTE: Le sinistre propongono la soppressione del « commissario straordinario », e in sua vece per tutti i comuni « la commissione amministratrice ».

ROSA (Presidente G.P. Trento - D.C.): Non sarei d'accordo sulla proposta fatta da Vinante e da Raffaelli, perchè a volte e spesso proprio i comuni piccoli chiedono la nomina del commissario. Per l'esperienza che ho fatto in questo anno che sono alla Presidenza della Giunta Provinciale posso assicurare che quei tre membri, che dovrebbero evidentemente essere scelti in paese, ben difficilmente si potrebbero trovare e molto più difficilmente potrebbero risolvere quella questione che ha dato luogo alla nomina del commissario. La cosa potrebbe essere diversa in un comune dove gli abitanti sono di più, come proposto dall'Assessore competente, dove su tremila abitanti è più facile trovare delle persone che possono dedicarsi in sostituzione dell'amministrazione normale, e soprattutto dove i problemi potrebbero essere di più vasto impegno per cui non si potrebbe, siccome la differenza fra amministrazione straordinaria ed ordinaria non è sempre facile, si potrebbe trovare

L'opportunità che venisse investita questa specie di commissione, che io non vedrei nei comuni più piccoli.

PARIS (P.S.D.I.): Qui, signor Presidente della Giunta Provinciale, oltre che dover trattare con lo stesso rispetto dei diritti di tutti i comuni, c'è anche la questione un commissario tante volte va lì e ignora totalmente i problemi del comune. Perché vediamo quali sono questi commissari qui a Trento. Sono sì delle persone di provata e lunga esperienza negli enti locali, perchè di solito sono dei pensionati o funzionari dell'amministrazione. Però è un fatto che quando si vedono vicino tre persone a tu per tu, a contatto dei problemi, quelli che molte volte sono in dissidio, che fanno l'opinione pubblica in questi piccoli paesi, trovano anche l'accordo più facilmente che vedendosi arrivare un estraneo che impone con atto d'imperio. Questo è lo scopo dell'emendamento e non mi pare sia uno scopo fuori posto.

KESSLER (D.C.): Anzitutto è da rilevare, a sostegno della tesi dell'avv. Rosa che condivido, che il commissario si manda in quei comuni che lo hanno voluto, cioè in quei comuni che a forza di litigare, a forza di sostenere punti di vista diversi, irriducibilmente provocano la nomina del commissario. Seconda questione: bisogna vedere le attribuzioni del commissario. Normalmente la funzione del commissario è quella di preparare le nuove elezioni; con questa legge si pone il termine di tre mesi che è sì e no sufficiente per organizzare le elezioni. Quindi mi pare che queste preoccupazioni non dovrebbero esserci. Scendendo sul terreno pratico, come ha fatto l'on. Paris, per quella poca esperienza che ho avuto modo di fare nei comuni dove abbiamo messo il commissario, credo che molte volte prenderlo da fuori sia l'unico sistema per risolvere certe situazioni di attrito che generalmente sono situazioni di attrito non obiettive, ma personali.

PRUNER (P.P.T.T.): Per aumentare!

KESSLER (D.C.): No, per aumentare, caro dott. Pruner, perchè ci comprendiamo! Non per aumentare la confusione, ma per regolare certe cose che il consiglio comunale molte volte non riesce mai a mettere a posto perchè implicato in una cosa o nell'altra o gli interessati sono consiglieri comunali e generalmente in questo caso il consiglio, come organo, non riesce a fare quello che dovrebbe fare. Aggiungere al commissario altri due commissari e fare una commissione, potrebbe rappresentare un perpetuarsi di quella situazione che aveva determinato lo scioglimento del consiglio comunale. Quindi credo che se si osservano obiettivamente quali sono le attribuzioni del commissario, non occorre che da parte delle minoranze ci siano preoccupazioni. Ogni tre mesi quel commissario arriverà sì e no ad organizzare abbastanza bene le elezioni. Quindi sono d'accordo di accettare la formula della legge del commissario sotto i 3 mila abitanti, della commissione sopra i 3 mila perchè sopra i tremila abitanti ci sono anche i comuni che hanno 100 mila abitanti, o 70 mila abitanti, dove le cose sono diverse.

PRESIDENTE: Altri che chiedono la parola? Lei, Vinante, ha già parlato due volte!

VINANTE (P.S.I.): No, sull'emendamento neanche una! Mi fa sempre delle difficoltà, Presidente! Ha una particolare tenerezza per me, anche per l'interruzione dell'altro giorno per la lettura, non l'ha mai fatta a nessuno!

KESSLER (D.C.): Come no?

VINANTE (P.S.I.): Comunque volevo dire che gli argomenti sollevati — noi abbiamo già capito che è fiato sprecato parlare, l'abbiamo capito —, però dobbiamo anche dire che, almeno secondo il nostro punto di vista, le argomentazioni non sono veramente sostanziose, per il fatto che ci si dice della difficoltà di trovare 2 o 3 persone. Guardate, direi che non è molto valido, perchè quando si elegge il consiglio comunale si devono trovare 15 persone e forse 3 su queste si possono trovare in paese. Quindi non è un motivo sufficiente per dire che è difficile trovare 3 persone.

In secondo luogo dobbiamo porre sullo stesso piano sia i comuni grossi che i piccoli dal punto di vista, come giustamente ha interpretato il mio pensiero il Presidente del Consiglio Regionale, e per le valide argomentazioni sostenute da Paris. Voi dite che è anche giusto prenderli fuori, ma vi domando: perchè è giusto prenderlo fuori per un comune sotto i 3 mila abitanti e non è giusto prenderlo fuori per i comuni sopra i 3 mila abitanti? Abbiamo forse una distinzione sostanziale di valutazione delle persone solo in quei determinati paesi? No, mi dispiace, se c'è una necessità di prenderlo fuori per ragioni locali, questa può esistere come non può esistere tanto nei paesi sopra i 3 mila abitanti che sotto i tremila abitanti. Poi c'è un'altra difficoltà, dice Kessler: guardate che noi nominiamo il commissario proprio in quelle determinate questioni, che creano difficoltà, complicazioni...

KESSLER (D.C.): Dove non funziona il consiglio comunale!

VINANTE (P.S.I.): Sì, dove non funziona il consiglio comunale. E anche qui voglio chiedere al dott. Kessler: è proprio in quei comuni sotto i 3 mila abitanti che succedono queste cose e negli altri no? Eh no! Voi create due classi di amministratori: amministratori saggi, intelligenti, preparati, onesti, senza difetti che si trovano nei comuni grossi; gli altri nei comuni piccoli. Comunque, sappiamo che l'emendamento non sarà accettato, però dichiaro dal mio punto di vista personale che le argomentazioni non hanno assolutamente nessuna ragione di essere.

KESSLER (D.C.): E' veramente strana questa interpretazione che Vinante dà a quello che ho detto.

CONSIGLIERE: Non solo Vinante!

KESSLER (D.C.): Senz'altro polemica! Non ho affermato — a meno che non l'abbia fatto involontariamente — che il commissario nei comuni sotto i 3 mila abitanti debba essere preso fuori, cioè scelto all'infuori degli elettori del comune.

VINANTE (P.S.I.): Ci sono i verbali!

KESSLER (D.C.): Mi permetta, mi permetta di ripetere quello che ho detto. Ho detto che in qualche caso può essere opportuno, e mi pare che questo non lo ha negato neanche lei; poi non ho parlato di quelli sopra i 3 mila abitanti per dire che i tre commissari devono essere presi fra gli elettori, non ho parlato di questo! Con questa legge ci sarà la possibilità da parte della Giunta Provinciale di nominare sotto i 3 mila abitanti un commissario scelto fra gli elettori della frazione oppure fuori, a discrezione della Giunta. Per i comuni sopra i 3 mila abitanti la Giunta Provinciale avrà la possibilità di scegliere tre commissari fra gli elettori e fuori, perchè la legge non lo prescrive. Quindi non è che si facciamo due classi di amministratori, amministratori buoni o censiti buoni sopra i tre mila abitanti, e censiti cattivi sotto i tre mila abitanti. Non sono affatto due classi. Dicevo, e forse qui chiarisco meglio il pensiero, che mi pare opportuno lasciare alla Giunta Provinciale questa discrezione di scegliere il commissario, rispettivamente la commissione dei tre, all'interno, cioè fra gli elettori del comune o anche al di fuori, perchè dicevo prima che in qualche caso è proprio necessario prenderlo al di fuori. Perchè guardi, Vinante, che quando si dice, come ha detto il Presidente Rosa, che qualche volta è difficile trovare tre persone in un paese, e lei dice che non è vero, può essere relativo ma generalmente bisogna trovare tre persone che siano al di fuori di quei 15 che erano lì, generalmente. Quindi in paesi piccoli c'è anche questa difficoltà perchè i notabili del paese sono in un certo numero che generalmente non è molto elevato se i paesi sono piccoli, e quindi anche trovare tre persone al di fuori dei 15 che facevano parte del consiglio comunale, come in qualche caso può essere opportuno fare, qualche volta rappresenta veramente una difficoltà.

Se non votiamo l'emendamento, Vinante, non deve prenderlo nel senso che assolutamente non vogliamo prendere in considerazione la vostra proposta, ne abbiamo preso in conside-

razione delle altre proposte vostre di emendamenti, le abbiamo accettate perchè erano giustificate. Adesso è evidente che il merito qui lo giudichiamo diversamente da voi. Per questo non mi pare che sia legittimo a fare come intende o a lasciare la impressione che tutti gli emendamenti che vengono da parte vostra siano abbandonati così, perchè proprio lo svolgimento di questa legge vi deve dare la convinzione che non è così.

PRESIDENTE: Metto ai voti l'emendamento soppressivo della frase « il commissario straordinario » proposto da Raffaelli, Vinante e Paris: respinto a maggioranza, con 8 voti favorevoli e 6 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 17: 4 favorevoli, 8 contrari.

VINANTE (P.S.I.): E' respinto l'articolo perchè la votazione è andata così.

SASSUDELLI (D.C.): Chiedo di ripetere la votazione!

PARIS (P.S.D.I.): Che votazione, perbacco!

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non si torna sulle votazioni!

PRESIDENTE: Non si può...

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Non si ripetono votazioni!

KESSLER (D.C.): Come non si ripetono? Ne abbiamo ripetute 50!

PRESIDENTE: Non hanno votato molti Consiglieri.

RAFFAELLI (P.S.I.): Non importa, che votino!

PARIS (P.S.D.I.): Devo andarli a prendere per la testa per dire così come devono votare?

PRESIDENTE: E' respinto l'art. 17 con 4 voti favorevoli, 8 contrari, 3 astenuti. Signori, si contano i voti di quelli che alzano la mano!

KESSLER (D.C.): Una questione di regolamento, non contesto dal punto di vista della...

CONSIGLIERE: Basta!

KESSLER (D.C.): Aspetta che dica qualche cosa. Non contesto il conteggio — a parte che non mi pare esatto il conteggio fatto di 4 —, ma come Consigliere chiedo che la votazione venga ripetuta, come è stato fatto in questo Consiglio, ai sensi del 4° comma dell'articolo 92.

NARDIN (P.C.I.): Che dice? E' meglio recitarlo.

PRESIDENTE: « Nell'ipotesi di irregolarità... ».

MOLIGNONI (P.S.D.I.): Dove sono le irregolarità?

PRESIDENTE: « Nell'ipotesi di irregolarità e, segnatamente, se il numero dei voti risultasse superiore al numero dei votanti, l'Ufficio di Presidenza, valutate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che si ripeta ».

NARDIN (P.C.I.): Questo caso non c'è stato!

BRUGGER (S.V.P.): Signor Presidente, ammetto che abbiamo molte ragioni i Consiglieri dell'opposizione, quando dicono che non è stato votato in modo giusto, però credo che anche il signor Presidente non abbia fatto bene il calcolo dei voti, perchè intanto hanno votato tre da questa parte e due da quella, dovevano essere almeno cinque...

KESSLER (D.C.): Almeno sei, ho visto io!

PRESIDENTE: Sono i segretari che contano i voti: quattro mi hanno detto.

NARDIN (P.C.I.): Ci vuole il notaio di « lascia e raddoppia! ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Domando la parola.

DALVIT (Assessore finanze, credito e cooperazione - D.C.): La proposta fatta da Kessler ai sensi del 4° comma dell'art. 92 non si adatta alle circostanze, in quanto fa riferimento allo scrutinio segreto; quello che serve al nostro caso è l'art. 90 il quale dice: «Il voto peralzata di mano, o per alzata e seduta, è soggetto a riprova se questa è richiesta immediatamente dopo la proclamazione del risultato».

NARDIN (P.C.I.): Finalmente siamo arrivati!

PRESIDENTE: Allora è stata chiesta, però non spetta a me accertare i votanti. I segretari mi hanno detto 4 e io ho detto 4. Non spetta a me fare il conto dei voti, spetta ai segretari. Quindi è inutile fare un appunto alla Presidenza.

NARDIN (P.C.I.): Ha tutta la nostra solidarietà...

BRUGGER (S.V.P.): Chiedo scusa al signor Presidente.

PREVE CECCON (M.S.I.): Onorevole Presidente, sono veramente soddisfatto di quanto succede, perchè ciò mi sta a dimostrare la grande validità del voto ed il grande potere...

NARDIN (P.C.I.): Se hanno votato al Gran Consiglio fascista!

PREVE CECCON (M.S.I.): ...per interpretare quelli che sono gli intendimenti di chi vota, però vorrei chiedere una cosa. Non è giusto muovere un appunto al Presidente, non è giusto rimproverare apertamente di fronte a tutti che sa contare e non sa contare. Queste cose non le fanno nemmeno i bambini dell'asilo! Ieri sera il Presidente della Giunta Provinciale di Trento diceva che è questa una legge seria. Io vorrei invertire e dire che il Consiglio è una cosa seria, e se i Signori si sentono in dovere di richiedere la riprova di una votazione è perchè non hanno compiuto il loro dovere e non perchè la Presidenza non ha contato bene.

Allora, Presidente, sia veramente energico e sospenda le sedute quando non si fa quello che si deve fare, e li mandi a casa i signori Consiglieri, perchè qui non possiamo assolutamente giocare a queste cose!

KESSLER (D.C.): Incominciando dal M.S.I.!

PREVE CECCON (M.S.I.): O si vota o non si vota. E' troppo comodo quando non va bene una cosa, dire: non c'ero, dormivo, non ho visto!

PRESIDENTE: Non facciamo le cose più gravi di quello che sono; era vero che hanno votato pochissimi, per cui, come al solito, la maggioranza, essendo preconstituita, crede di non dover votare, ed invece deve votare ogni volta.

RAFFAELLI (P.S.I.): Bene, è troppo comodo!

PRESIDENTE: E' stata richiesta la riprova; è stato chiesto di mettere in votazione l'art. 17.

L'articolo è approvato a maggioranza, con 8 voti contrari e due astenuti.

PARIS (P.S.D.I.): Con quanti voti?

MAGNAGO (Vice Presidente - S.V.P.): Con 8!

PARIS (P.S.D.I.): E' approvato con 8 voti, allora contate giusto. Chiediamo la riprova, io voglio i voti in modo che corrispondano al numero dei Consiglieri, lo faremo ogni volta!

PRESIDENTE: Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano. I segretari continuo: 25 favorevoli, 8 contrari, 2 astenuti: è approvato.

PARIS (P.S.D.I.): Siamo in 42, i voti devono corrispondere ai Consiglieri.

KESSLER (D.C.): Non è vero!

SASSUDELLI (D.C.): Basta che non superino!

PRESIDENTE: Io non ho votato, 36. 35 hanno votato e siamo in 36.

ART. 18 - Revoca della Giunta e del Sindaco

La Giunta è responsabile di fronte al Consiglio, del quale deve godere la fiducia. Il Consiglio può, a maggioranza assoluta dei propri membri, revocare con voto di sfiducia, la Giunta comunale. Con la stessa maggioranza il Consiglio revoca il Sindaco o gli assessori che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla legge.

Il Sindaco può essere altresì revocato con deliberazione motivata del Consiglio comunale. La proposta deve partire da almeno un quarto dei consiglieri in carica. La deliberazione è valida con l'intervento dei 2/3 dei consiglieri in carica e deve essere presa a maggioranza assoluta di voti.

La nuova elezione della Giunta o di singoli assessori revocati deve aver luogo a norma della legge regionale sulle elezioni comunali entro trenta giorni dalla vacanza.

Al secondo comma la commissione propone la sostituzione dell'ultima frase con la seguente: « La deliberazione deve essere presa a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica ».

Il Consigliere Vinante propone al secondo comma di sostituire la frase « 1/4 dei consiglieri in carica » con « 1/5 dei consiglieri in carica ».

RAFFAELLI (P.S.I.): Qui è una di quelle questioni che poi verrà ripresa anche in un altro articolo, e allora sarà meglio anticipare un po' il senso della richiesta. O questa facoltà di iniziativa si vuole dare effettivamente a quelle che sono le minoranze, come sono proporzionate dalla legge, o si vuole mettere semplicemente la lustra. Se si vuole dare alle minoranze politiche la facoltà di iniziativa, che poi naturalmente per tradursi in effetti deve trovare il consenso della maggioranza del consiglio, bisogna arrivare ad un quinto, perchè tale è la proporzione dei consiglieri in tutti i comuni in cui si vota con la legge maggioritaria, cioè nella stragrande maggioranza dei nostri comuni. Diversamente, invece di un quarto potete mettere anche un terzo, anche la metà, è lo stesso, perchè evidentemente per

ottenere quegli effetti che sono previsti dall'art. 18 è necessario che ci sia la maggioranza qualificata del consiglio. Ma almeno la proposta, la iniziativa, il suggerimento, lo argomento si permetta che sia sottoposto all'attenzione dei consiglieri da un gruppo minimo, quello consentito dalla legge, e quindi bisogna arrivare ad un quinto.

PRESIDENTE: C'è un emendamento Scotoni-Nardin, il quale dice: « La proposta deve partire da almeno 1/5 dei consiglieri in carica se eletti col sistema maggioritario, o di 1/4 se eletti col sistema proporzionale ». Siete d'accordo?

VINANTE (P.S.I.): Sì.

RAFFAELLI (P.S.I.): Sì.

PRESIDENTE: La proposta di revoca deve partire da almeno 1/4 dei consiglieri in carica se eletti col sistema proporzionale, 1/5 se eletti con sistema maggioritario.

KESSLER (D.C.): La proposta di emendamento era venuta ancora in sede di commissione. La legge prevedeva un terzo, era stato proposto un quinto, io avevo fatto la proposta salomonica di fare un quarto. In quel momento era stato accettato, sempre su questo settore. Possono sembrare appropriate in un certo senso le argomentazioni di Raffaelli, quando dice che la minoranza normalmente dei comuni sotto i tre mila abitanti è proprio rappresentata da un quinto e quindi occorre assegnare a questo quinto la possibilità di far esaminare certi provvedimenti; ma dico che nella maggioranza o in buona parte dei casi non è che la minoranza riesca ad ottenere solo un quinto, molte volte 4 consiglieri li ottiene. La possibilità di far convocare il consiglio comunale c'è. Pur interpretando nel senso democratico che cosa significa la minoranza e le funzioni che all'opposizione sono attribuite, ritengo che quando sia assegnato il quarto, stabilito che il quarto sia per i comuni eletti con il sistema proporzionale come per gli eletti a sistema maggioritario, mi sembra che sia sufficientemente garantito questo diritto, per cui

propongo di rimanere sulla soluzione della commissione.

PARIS (P.S.D.I.): Guardate, questo qui riguarda esclusivamente la provincia di Trento perchè in provincia di Bolzano le elezioni avvengono con altri sistemi: c'è il sistema proporzionale in tutti i comuni. Il sistema proporzionale non è che ci sia nei comuni superiori ai 3 mila abitanti, ma nei comuni superiori ai 10 mila abitanti. Non è vero che nella maggior parte dei comuni eletti con sistema maggioritario la minoranza riesca ad ottenere più di 1/5. Sono *rara avis* quei comuni che hanno una minoranza maggiore del quinto. Non parlo di diritto, ma di funzioni delle minoranze. Lasciate che questi consigli discutano, chè discutono troppo poco! Io sono uno che visita di quando in quando, vado ad assistere a qualche seduta ed è una cosa penosa non solo nei piccolissimi comuni ma anche nei grossi comuni e medi! Quindi date occasione di discutere, non intralciamo questa possibilità e lasciamo alle minoranze questa funzione, perchè molte volte è una funzione salutare perchè si vengono a sanare dei dissidi che altrimenti permangono per lungo tempo.

PRESIDENTE: Altri che chiede la parola? Pongo in votazione l'emendamento; metto insieme l'emendamento di Scotoni con quello di Vinante, contengono la stessa proposta. Chi è d'accordo è pregato di alzare la mano: è respinto a maggioranza con 12 contrari, 8 favorevoli, 5 astenuti. Sette Consiglieri non hanno votato.

C'è un emendamento della commissione per sopprimere «è valida con l'intervento dei due terzi». Pongo ai voti l'emendamento: 19 favorevoli, 2 contrari, 3 astenuti.

Pongo ai voti l'art. 18 così emendato: 23 favorevoli, 5 contrari, 2 astenuti.

ART. 19 - Sospensione del Sindaco dalla carica

Il Sindaco rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data di notifica del decreto di citazione, sino all'esito del giudizio, qualora sia sottoposto a procedimento penale per uno dei

reati previsti dall'art. 2 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e per reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale con abuso di ufficio che sia punibile con la pena restrittiva della libertà personale superiore nel minimo a un anno.

Il Sindaco rimane altresì sospeso qualora sia colpito da mandato di cattura o si trovi in stato di detenzione preventiva o di espiazione di pena, per qualsiasi reato, limitatamente alla durata dello stato detentivo.

Le funzioni del Sindaco sospeso sono esercitate dal vice-sindaco.

PARIS (P.S.D.I.): Mi pare che questi sindaci godono dei diritti di delinquenti non comuni, perchè, non so, devono ammazzare dieci persone per essere coinvolti in un processo ed in un articolo del Codice Penale che preveda un minimo di un anno!...

KESSLER (D.C.): Rubare una gallina!

PARIS (P.S.D.I.): Se ruba un miliardo non va dentro; o ammazzare dieci persone o rubare dieci lire! Mi sembra che sia un termine un po' esagerato. Vorrei sentire il parere dell'Assessore; se è favorevole presenterei un emendamento per ridurre per lo meno della metà. Un sindaco condannato dall'autorità non so che prestigio può avere! Il sindaco deve essere veramente il primo cittadino. Prima della legge deve avere il suo prestigio personale, il riconosciuto e comprovato prestigio personale. Quando uno è condannato non so quale prestigio possa avere.

BENEDIKTER (Assessore affari generali - S.V.P.): Dico che qui non abbiamo innovato per nulla la legge esistente, e non credo che sia il caso di innovare. Però faccio anche presente che il sindaco e gli assessori decadono, il sindaco decade quando sia condannato per delitto con sentenza passata in giudicato, mentre qui si parla di sospensione per effetto della sua sottoposizione a procedimento penale, cioè quando di per sè, secondo l'articolo della Costituzione, non è ancora considerato colpevole, cioè può essere considerato colpevole solo quando c'è una sentenza definitiva.

Quindi già la legge, il diritto positivo in sé e per sé è molto, è abbastanza rigoroso nei confronti del sindaco, in quanto si tratta che deve essere sospeso dalla sua carica per il semplice fatto che vi è un procedimento penale a suo carico.

KESSLER (D.C.): Anche io ero dell'opinione dell'Assessore per questa considerazione, perchè è anche abbastanza facile, ma abbastanza semplice che uno venga imputato di oltraggio, di un reato piccolo, con l'aggravante che supera immediatamente i sei mesi; per il reato di oltraggio il minimo è di sei mesi. Le aggravanti ci saranno senz'altro, poi viene assolto, perchè sospenderlo? Intendo dire proprio per quel concetto che diceva Paris...

PARIS (P.S.D.I.): Integrato!

KESSLER (D.C.): Ma intanto il fatto solo di essere sospeso fino alla definizione di un processo da niente, mi pare che sia venir meno alla presunzione di dignità che noi vogliamo attribuire ai sindaci. Quindi dico che il minimo è un anno, tenuto conto del Codice Penale per molti reati, per certe categorie di reati bisogna commetterne di grossi per arrivare ad un anno, ma per certe altre, anche un furto per esempio, è subito fatto superare i sei mesi. Sono dell'opinione di mantenere, perchè dovremmo sospendere un sindaco e dopo 3 mesi riprenderlo un'altra volta?!

PRESIDENTE: Pongo ai voti l'art. 19: 19 favorevoli, 6 contrari, 1 astenuto.

ART. 20 - Indennità di funzione al Sindaco ed agli assessori

Il Consiglio comunale può assegnare una indennità di carica al Sindaco ed eventualmen-

te agli assessori. L'ufficio degli altri membri del Consiglio comunale è gratuito.

A tutti i membri del Consiglio comunale spettano il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della funzione e della retribuzione lavorativa perduta. Alla relativa liquidazione provvede il Consiglio.

Pongo ai voti l'art. 20: 19 favorevoli, 5 astenuti.

Adesso facciamo l'art. 21.

RAFFAELLI (P.S.I.): Andiamo a domani, è un articolo con molti emendamenti!

PRESIDENTE: Posso sospendere. Per quanto riguarda domani vorremmo fare seduta tutto il giorno. Eventualmente riprenderemo la seduta alle 16: fare dalle 9 fino alle 13, e dalle 16 fino alle 19. Anche venerdì è prevista la seduta se non si finisce. Prima che il Consiglio vada via volevo fare una comunicazione per quanto riguarda i fondi del Consiglio: devo sottoporre un ulteriore storno di 1 milione dall'art. 1 all'art. 2 perchè non riusciamo ad avere i mezzi sufficienti per fronteggiare la spesa dell'acquisto dell'autovettura e l'impianto dei microfoni nell'aula del Consiglio a Bolzano. Comunico che altre spese a carico dell'art. 2 non sono possibili (*legge*).

Quindi prego la Giunta Regionale per la variazione di bilancio di dare questi mezzi al Consiglio.

Metto in votazione la delibera di storno di un milione dall'art. 1 all'art. 2: unanimità.

Domani mattina alle 9 fino alle 13 e dalle 16 alle 18,30.

La seduta è tolta.

(Ore 13,10).